

SENATO DELLA REPUBBLICA

Commissioni riunite 8^a e 13^a

**ORDINI DEL GIORNO ED
EMENDAMENTI AL
DISEGNO DI LEGGE N. 909
(AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)**

TOMO II

Emendamento

Articolo 7

GALLONE



Sostituire l'articolo 7, con il seguente:

«Articolo 7

(Zona economica speciale (ZES) – Porto e Retroporto di Genova)

1. Al fine favorire la ripresa e lo sviluppo delle attività imprenditoriali direttamente e indirettamente interferite dai danni conseguenti al crollo del Ponte Morandi di Genova avvenuto il 14 agosto 2018, le disposizioni di cui all'articolo 4 e 5 del decreto-legge 20 giugno 2017 n. 91 convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2017 n.123 in materia di istituzione di Zone Economiche Speciali (ZES) si applicano anche in riferimento all'intero perimetro portuale e retroportuale del Comune di Genova, fino a comprendere i retroporti di fino a includere i retroporti di Rivalta Scrivia, Novi San Bovo, Alessandria, Piacenza, Castellazzo Bormida, Ovada Belforte, Dinazzo e Melzo e Vado Ligure, Novara, Mortara e Torino. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Presidente della regione Liguria sono disciplinate le modalità attuative del presente comma, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, entro il limite massimo di spesa pari a 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a valere sulle risorse rinvenienti dai fondi strutturali comunitari relativi al ciclo di programmazione 2014-2020, anche mediante riprogrammazione dei programmi cofinanziati.»

Nota - Il decreto-legge n. 91/2017, ha istituito le zone economiche speciali c.d "ZES". Con tale denominazione si intende una zona geograficamente limitata e chiaramente identificata, comprendente almeno un'area portuale avente caratteristiche stabilite da regolamento UE 1315/2013, nella quale le aziende già operative o che si insedieranno potranno usufruire di speciali condizioni per gli investimenti e per lo sviluppo. Tali vantaggi si traducono in benefici fiscali e amministrativi. Infatti le zone economiche speciali si sono affermate a livello mondiale come laboratori per l'attrazione degli investimenti e incubatori di innovazione, capaci di promuovere sviluppo produttivo e occupazionale. Oggi esistono nel mondo oltre 4.500 zone economiche speciali. Nella sola Unione europea sono operative 16 zone economiche speciali, di cui 14 in Polonia con attrazione di investimenti pari a 170 miliardi di euro.

Nonostante tale normativa operi in modo precipuo con riferimento alle Regioni del Mezzogiorno, in considerazione dell'urgenza di intensificare gli interventi a favorire la ripresa delle attività imprenditoriali direttamente e indirettamente coinvolte dal crollo del ponte di Genova prevediamo l'istituzione di una Zona Economica Speciale (ZES) all'intero perimetro portuale e retroportuale del Comune di Genova, fino a comprendere i retroporti di Rivalta Scriva, Alessandra e Piacenza.

L'emendamento quindi istituisce una ZES in luogo della prevista Zona logistica, semplificata-Porto e retroporto di Genova, i cui benefici sono certamente inferiori a quelli previsti con l'istituzione della ZES.

7-1



AS 909

Emendamento

ART. 7

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI



Al comma 1, dopo le parole: del Comune di Genova aggiungere le seguenti: e le aree retroportuali di interesse e sostegno per i processi produttivi portuali come individuati in corso d'opera

7.2

Emendamento

Articolo 7

BERUTTI, BIASOTTI, MALLEGGNI

Al comma 1, dopo le parole: " Rivalta Scrivia", inserire le seguenti: "comprendente anche le attività logistiche ubicate nelle aree del comune di Tortona e del comune di Pozzolo Formigaro, Vignole Borbera,"

Nota - L'articolo 7 del Decreto Genova prevede una Zona Logistica Semplificata che coinvolge oltre a Genova il retroporto alessandrino.

Per il sistema logistico alessandrino risulta necessario migliorare la definizione di "retroporto" recata nel testo del provvedimento

L'obiettivo del presente emendamento è quello di consentire di includere nella ZLS i soggetti che normalmente svolgono attività a supporto dei traffici marittimi con Genova. Si tratta del retroporto diffuso della Valle Scrivia che include:

- tutto il comune di Tortona;
- i comuni di Pozzolo Formigaro, Vignole Borbera (tali comuni sono individuati nel testo "opzione A").

Si segnala, inoltre, che tutto il territorio è servito dall'Ufficio delle Dogane intitolato "Rivalta Scrivia - Retroporto di Genova" che potrebbe essere oggetto di riorganizzazione. Tale intervento potrebbe assorbire attività che potrebbero risultare più utili al superamento dell'emergenza. Con un secondo emendamento si propone di introdurre una moratoria di tale riorganizzazione sino al superamento dell'emergenza e, comunque, per un termine massimo di 36 mesi dalla data di conversione del provvedimento.


7.3



Emendamento

Articolo 7

BIASOTTI, MALLEGGNI



Al comma 1 dopo le parole "Novi San Bovo" aggiungere le seguenti: "Torino, Novara e Mortara".

NOTA: introduzione tra gli interporti della ZLS anche Torino, Novara e Mortara

7.6



A.S. 909

EMENDAMENTO

Art. 7

Al comma 1, dopo le parole: Alessandria, aggiungere le seguenti: Torino, Novara, Tortona.

NASTRI


MAFFONI

RUSPANDINI

URSO

7.5

A.S. 909

Emendamento

Art. 7

LAUS
LAUS

Al comma 1, dopo le parole "Vado Ligure" aggiungere le seguenti: ", Novara, Orbassano e Mondovì".

7.6

Emendamento

Articolo 7

BIASOTTI, MALLEGGNI, TOFFANIN

Al comma 2, sostituire le parole “Alle imprese”, con le parole “alle categorie economiche e produttive, compresi professionisti e titolari di imprese individuali o di imprese familiari”

Nota - L'Emendamento prevede e vuole chiarire che **i soggetti beneficiari** delle semplificazioni conseguenti all'istituzione Zona logistica semplificata (ZLS), **devono essere tutte le categorie produttive, compresi professionisti e titolari di imprese individuali o di imprese familiari.** Il testo del decreto parla invece di “imprese”.

7.7



A.S. 909

EMENDAMENTO

ARTICOLO 7

in fine

Al comma 2, aggiungere il seguente periodo:

Esse fruiscono altresì delle seguenti agevolazioni: *a)* riduzione del 50 per cento delle imposte sui redditi (IRES) per i primi cinque periodi di imposta; *b)* riduzione del 50 per cento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque periodi di imposta; *c)* esenzione dall'imposta municipale Unica (IMU) per cinque anni per gli immobili posseduti dalle stesse imprese e utilizzati per l'esercizio delle attività economiche; *d)* riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a tempo indeterminato a carico delle aziende per i primi cinque anni di attività nella misura del 50 per cento.

URSO
U

RUSPANDINI

MAFFONI

NASTRI

7.8

A.S. 909

EMENDAMENTO

ARTICOLO 7

in fine
1

Al comma 2, aggiungere il seguente periodo:

Alle imprese che operano nella Zona Logistica Semplificata di cui al comma 1 ed effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel porto di Genova è attribuito il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. La misura percentuale massima del credito di imposta spettante ai sensi del presente comma è del 10 per cento per le piccole e medie imprese e del 5 per cento per le grandi imprese.

URSO

Urso

RUSPANDINI

7.9

MAFFONI

NASTRI

A.S. 909

Emendamento

Art. 7

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo:

"Nelle more dell'istituzione della Zona Logistica Semplificata ai sensi dell'articolo 1, comma 62 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le procedure semplificate di cui al comma 2 si applicano anche ai porti di Savona, Vado Ligure, La Spezia ed al retroporto di Santo Stefano Magra."



VATTUONE, PINOTTI, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, MESSINA,
MIRABELLI, SUDANO

7.10

A.S. 909

Emendamento

Art. 7

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo:

~~2-bis)~~ La Zona Logistica semplificata da istituirsi ai sensi dell'articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e di cui ai commi precedenti dovrà comprendere anche i territori portuali di Savona e La Spezia ed i relativi territori retro portuali.

MARGIOTTA, FERRAZZI, PINOTTI, VATTUONE, ASTORRE, D'ARIENZO, MESSINA,
MIRABELLI, SUDANO



7.11

Emendamento

Articolo 7

BERUTTI, BIASOTTI, MALLEGGNI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-h) "2.1. Sino al termine dell'incarico al Commissario per l'emergenza di cui all'articolo 1, comma 2, è sospeso ogni intervento organizzativo nei confronti degli uffici dell'Agenzia delle Dogane con competenza sui territori indicati nel comma 1 del presente articolo. La sospensione cessa con il termine dell'emergenza, accertato con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Commissario straordinario, e ha un termine massimo di 36 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

Nota - L'emendamento differisce un intervento organizzativo con oneri a carico del bilancio dell'Agenzia delle Dogane.

~~7-8~~ 7-12



A.S. 909

Emendamento

Art. 7

Dopo articolo 7, aggiungere il seguente:


ART. 7-bis.

1. In favore dei soggetti che svolgono operazioni portuali nel porto di Genova ai sensi del comma 1 dell'articolo 16 della legge n. 84 del 1994 che sono tenuti ai sensi del comma 3 del medesimo articolo a corrispondere un canone annuo non frazionabile, l'Autorità di sistema portuale è autorizzata, per l'anno 2018, alla riduzione del 50 per cento del previsto canone, nonché nel biennio 2019-2020 il richiamato canone sarà ridotto al rinnovo della prevista autorizzazione.

2. Analogamente, l'Autorità di sistema portuale ridurrà del 50 per cento i canoni per concessione demaniale marittima frazionabili dovuti per il periodo agosto-dicembre 2018 dai soggetti titolari ai sensi dell'articolo 18 comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84. L'AdSP introdurrà analoga misura nella previsione di bilancio per il 2019 e successivamente per il periodo dal 1° gennaio al 31 luglio 2020.

3. L'Autorità di sistema portuale è autorizzata a corrispondere al soggetto fornitore di lavoro temporaneo di cui all'articolo 17 della legge n. 84 del 1994 una somma pari a 2 milioni di euro per il periodo 1° settembre 2018 – 31 luglio 2020 a copertura della riduzione delle giornate di avviamento al lavoro dovute alle criticità che si ripercuotono sul porto di Genova.

4. A copertura degli oneri derivanti complessivamente dalle misure di cui ai precedenti commi l'Autorità di sistema portuale è autorizzata conseguentemente a rimodulare le proprie previsioni di bilancio.

 PINOTTI, VATTUONE, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

7.0.1

AS 909

Emendamento

ART. 8

~~DE~~ PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 1, sopprimere le parole; secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

8.1

271

Emendamento

Articolo 8

BIASOTTI, MALLEGGNI, TOFFANIN

Al comma 2, alinea, sostituire le parole "Le imprese", con le parole ^{de} "categorie economiche e produttive, compresi professionisti e titolari di imprese individuali o di imprese familiari"

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole "alle imprese", con le parole "alle categorie di cui al comma 2"

Nota - L'Emendamento prevede e vuole chiarire che **i soggetti beneficiari** delle agevolazioni conseguenti all'istituzione della Zona Franca Urbana (ZFU), **devono essere tutte le categorie produttive, compresi professionisti e titolari di imprese individuali o di imprese familiari.**
Il testo del decreto parla invece di "imprese".

8.2



AS 909

Emendamento

ART. 8

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

~~A~~

OK

Al comma 2, ~~alinea~~, sopprimere le parole: almeno pari al 25 per cento;

Conseguentemente, alla medesimo alinea:

sostituire le parole: al 30 settembre 2018 con le seguenti: alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

sopprimere le parole: nel comune di Genova,.

8.3

A.S. 909

Emendamento

Art. 8

Al comma 2, sopprimere le parole: almeno pari al 25 per cento;

Conseguentemente, al medesimo comma:

sostituire le parole: al 30 settembre 2018 *con le seguenti:* alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

sopprimere le parole: nel comune di Genova,.



PINOTTI, VATTUONE, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, MESSINA,
MIRABELLI, SUDANO



A.S. 909
EMENDAMENTO
ARTICOLO 8

Al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire le parole: euro 100.000 con le seguenti: euro 200.000;

b) alla lettera b) sostituire le parole: euro 200.000 con le seguenti: euro 400.000.

URSO



RUSPANDINI



MAFFONI

NASTRI

A.S. 909
EMENDAMENTO
ARTICOLO 8

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: e per quello successivo.

URSO



RUSPANDINI

MAFFONI

NASTRI

8.6

A.S. 909
EMENDAMENTO
ARTICOLO 8

Al comma 4, sostituire le parole: 31 dicembre 2018 con le seguenti: 31 dicembre 2019.

URSO



RUSPANDINI

MAFFONI

NASTRI



A.S. 909
EMENDAMENTO
ARTICOLO 8

Al comma 5, sostituire le parole: 10 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 40 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019.

URSO



RUSPANDINI

MAFFONI

NASTRI

P. P.

A.S. 909


Emendamento

Art. 8

Al comma 5, sostituire le parole da: 10 milioni fino alla fine del comma, con le seguenti: 20 milioni di euro si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro a valere sull'articolo 45;

b) quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.


PINOTTI, VATTUONE, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, MESSINA,
MIRABELLI, SUDANO



AS 909

Emendamento

ART. 8

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI



Al comma 5, dopo le parole: per l'anno 2018 aggiungere le seguenti: e per l'anno 2019 e di 50 milioni per l'anno 2020.

8.10

AS 909

Emendamento

ART. 8

 DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Sopprimere il comma 6.

8.11

A.S. 909
EMENDAMENTO
ARTICOLO 9

Al comma 1, sostituire le parole da: la quota di riparto del Fondo fino alla fine del periodo con le seguenti: una quota pari al 10 per cento dell'IVA e delle accise derivante dalle importazioni della Autorità di sistema portuale di Genova e Savona è conferita alla Regione Liguria e vincolata al completamento di tutte le infrastrutture portuali e retroportuali funzionali al corridoio Reno-Alpi e alle reti transeuropee di trasporto.

URSO



RUSPANDINI



MAFFONI

NASTRI

A.S. 909

Emendamento

Art. 9

Al comma 1, sostituire le parole da: la quota di riparto *fino alla fine del comma con le seguenti:* alla predetta Autorità di Sistema Portuale è riconosciuto un importo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2018 e pari a 50 milioni per il 2019. L'importo previsto per gli anni 2018 e 2019 è finanziato attraverso il riparto del Fondo di cui all'articolo 18-*bis*, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché attraverso l'attribuzione all'Autorità di Sistema Portuale di una quota pari allo 0,5 per cento nel 2018 e all'1 per cento nel 2019 dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per le importazioni delle merci introdotte per il tramite dei porti di Genova e Savona.



PINOTTI, VATTUONE, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, MESSINA,
MIRABELLI, SUDANO



AS 909

Emendamento

ART. 9

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI



Al comma 1, sostituire le parole da: la quota di riparto del fondo fino alla fine del comma con le seguenti: alla predetta Autorità di Sistema Portuale è riconosciuto un importo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2018 e pari a 50 milioni per il 2019.

~~1.1~~ L'importo previsto per gli anni 2018 e 2019 è finanziato attraverso il riparto del Fondo di cui all'articolo 18-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché attraverso l'attribuzione all'Autorità di Sistema Portuale di una quota pari allo 0,5 per cento nel 2018 e all'1 per cento nel 2019 dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per le importazioni delle merci introdotte per il tramite dei porti di Genova e Savona.

9.3

284

AS 909

Emendamento

ART. 9

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI



Al comma 1, sostituire le parole: e 2019 con le seguenti: 2019 e 2020.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: 30 milioni di euro annui con le seguenti: 60 milioni di euro nel 2018, 80 milioni di euro nel 2019 e 80 milioni di euro nel 2020.

9.4

285

AS 909

Emendamento

ART. 9

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI



Al comma 1 sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 45 milioni.

9.5

286

AS 909

Emendamento

ART. 9

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI



Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 9. 1.

1. L'articolo 23 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, è abrogato.

9.0.1

A.S. 909

Emendamento

Art. 9-bis

Sostituire l'articolo 9-bis con il seguente:

ART. 9-bis.

(Semplificazione delle procedure di intervento dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale).

1. Al fine di contenere l'impatto negativo determinato dall'evento sul sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, attraverso misure ed interventi, anche in materia di sicurezza, che aumentino l'efficienza delle operazioni e dei servizi portuali e delle attività ad essi connesse, nonché del trasporto di passeggeri, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale potrà affidare, per gli anni 2018 e 2019 e con apposita motivazione, lavori già programmati, ivi inclusi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, servizi, ivi inclusi servizi di progettazione ed architettura, e forniture con le deroghe di cui alle ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 539 del 20 agosto 2018 e n. 542 del 7 settembre 2018.

2. Per le finalità di cui sopra le competenze in materia di autorizzazione e concessione demaniali previste dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e dal Codice della Navigazione e relativo Regolamento di attuazione, possono, per motivate ragioni di urgenza, essere esercitate direttamente dal presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e sono oggetto di successiva comunicazione al Comitato di Gestione.

3. Per il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui al presente articolo, sono ammessi apporti diretti, anche progettuali, da parte di soggetti privati, senza oneri per la finanza pubblica.

MARGIOTTA, FERRAZZI, PINOTTI, VATTUONE, ASTORRE, D'ARIENZO, MESSINA,
MIRABELLI, SUDANO



9-bis 1

AS 909

Emendamento

ART. 9-bis

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al fine di contenere l'impatto negativo determinato dall'evento sul sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, attraverso misure ed interventi, anche in materia di sicurezza, che aumentino l'efficienza delle operazioni e dei servizi portuali e delle attività ad essi connesse, nonché del trasporto di passeggeri, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale potrà affidare, per gli anni 2018 e 2019 e con apposita motivazione, lavori già programmati, ivi inclusi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, servizi, ivi inclusi servizi di progettazione ed architettura, e forniture con le deroghe di cui alle ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 539 del 20 agosto 2018 e n. 542 del 7 settembre 2018.

1-ter. Per le finalità di cui sopra le competenze in materia di autorizzazione e concessione demaniali previste dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e dal codice della navigazione e relativo regolamento di attuazione, possono, per motivate ragioni di urgenza, essere esercitate direttamente dal presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e saranno oggetto di successiva comunicazione al Comitato di Gestione.

1-quater. Per il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui al presente articolo, sono ammessi apporti diretti, anche progettuali, da parte di soggetti privati, senza oneri per la finanza pubblica.

9-bis. 2

289

A.S. 909

Emendamento

Art. 9-bis

Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

~~ART. 9-bis~~ *9-ter*
(Misure urgenti per la sede dell'Autorità portuale LMO).

1. Per gli interventi di ripristino e per assicurare, comunque, la piena funzionalità della sede dell'Autorità di Sistema Portuale MLO presso la città di Savona nonché per supportare l'attività portuale, è autorizzato un contributo straordinario per l'anno 2018 pari a 8 milioni di euro.

2. Agli oneri di cui al comma 1 pari a 8 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.


VATTUONE, PINOTTI, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, MESSINA,
MIRABELLI, SUDANO

9-bis. 0. 1

A.S. 909

Emendamento

Art. 9-bis

Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

~~9-bis~~ 9-ter
"ART. 9~~ter~~"

1. Per il mantenimento dei livelli di competitività delle imprese portuali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e per i successivi 24 mesi, le accise sui prodotti energetici per i veicoli e macchine industriali utilizzati esclusivamente nei siti portuali della circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure occidentale sono ridotte fino a concorrenza di una spesa annua di 2 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e trasporti, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, sono definite le modalità applicative della riduzione.

MARGIOTTA, FERRAZZI, PINOTTI, VATTUONE, ASTORRE, D'ARIENZO, MESSINA,
MIRABELLI, SUDANO




9-bis 0.2

Emendamento

Articolo 9-ter

BIASOTTI, MALLEGGNI



Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis. Al fine di rimediare agli effetti negativi derivanti dal crollo del ponte Morandi e alla conseguente situazione di difficoltà, nonché per evitare grave pregiudizio all'operatività del sistema portuale, con specifico riferimento al porto di Genova, per i lavoratori della locale compagnia portuale l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale è autorizzato a finanziare interventi finalizzati a ristabilire gli equilibri patrimoniali dell'impresa o dell'agenzia fornitrice di manodopera nell'ambito di piani di risanamento approvati dall'autorità stessa.».

Nota - Si autorizza la AdSP del Mar Ligure Occidentale a finanziare interventi volti a ristabilire gli equilibri patrimoniali dell'impresa o dell'agenzia fornitrice di manodopera nell'ambito di piani di risanamento approvati dall'autorità stessa.

9-ter.1



Emendamento

Articolo 9-ter

BIASOTTI, MALLEGGNI

Dopo l'articolo 9-ter aggiungere il seguente:

“Art. 9-quater
(Tassa di ancoraggio)

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dall'evento di cui all'articolo 1 e ridurre l'impatto negativo sul sistema portuale la tassa di ancoraggio nei porti dell'Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale è ridotta del 50 per cento fino al 31 dicembre 2021.
2. A far data dall'entrata in vigore della presente legge all'Autorità portuale di cui al comma 1 è riconosciuto, a titolo compensativo per il mancato gettito, l'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2018 e 8,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità per l'erogazione della misura compensativa di cui al presente articolo.
3. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede a valere sulle risorse del Fondo per la riduzione della pressione fiscale istituito dall'articolo 1, commi da 431 a 434 della legge n. 143 del 2013 come da ultimo modificata dall'articolo 1, comma 1069, della legge n.205 del 2017.”

Nota - Per fronteggiare l'emergenza derivante dall'evento di cui all'articolo 1 e ridurre l'impatto negativo sul sistema portuale la tassa di ancoraggio nei porti dell'Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale è ridotta del 50 per cento fino al 31 dicembre 2021

9-ter. 0.1



Emendamento

Articolo 9-ter

BIASOTTI, MALLEGGNI



Dopo l'articolo 9-ter aggiungere il seguente:

«9-quater.

(Riduzione delle accise in favore delle imprese logistiche e portuali del sistema portuale del Mar Ligure Occidentale)

1. A sostegno del mantenimento della competitività delle imprese logistiche e portuali alle accise sui prodotti energetici, per tutti i veicoli e le macchine industriali impegnate nella movimentazione e nel trasporto merci generati in porto ed in entrata ed uscita da esso, è applicata una riduzione per un importo complessivo pari a 5 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020.
2. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze adottato di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero dello sviluppo economico, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione e riconoscimento della riduzione di cui al comma 1.»

NOTA: riduzione accise per le imprese logistiche e portuali

9-ter. 0.2



A.S. 909

Emendamento

Art. 9-ter

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-quater

1. L'articolo 23 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, è abrogato.


MARGIOTTA, FERRAZZI, PINOTTI, VATTUONE, ASTORRE, D'ARIENZO, MESSINA,
MIRABELLI, SUDANO

9.151.0.3

AS 909

Emendamento

ART. 10

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI



Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Istituzione presso il Tribunale di Genova di una sezione specializzata e competente sulle controversie relative al crollo del Viadotto Polcevera avvenuto in data 14 agosto 2018).

1. Al fine di agevolare il lavoro di indagine e l'attività processuale legati al crollo del Viadotto Polcevera dell'autostrada A10, avvenuto in data 14 agosto 2018, è istituita presso il Tribunale di Genova, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, né incrementi della dotazione organica, una sezione specializzata e competente in materia di diritti dei soggetti danneggiati dall'evento.
2. La sezione specializzata di cui al presente articolo è competente per le controversie promosse da tutti i soggetti danneggiati dal crollo del Viadotto Polcevera per il riconoscimento dei loro diritti, nei confronti dei responsabili dell'evento.
3. I giudici che compongono le sezioni specializzate di cui al comma 1 sono scelti tra magistrati dotati di specifiche competenze.
4. In tutte le controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione collegiale, ai sensi dell'articolo 50-bis, comma 1, numero 3), del codice di procedura civile.

10.0.1

296

A.S. 909

Emendamento

Art. 11

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Ulteriori misure per la città di Genova).

1. Al fine di fronteggiare le criticità conseguenti all'evento del crollo del ponte Morandi nonché di tutelare e garantire la salute degli abitanti dell'area fino al ripristino dell'ordinaria viabilità, le prestazioni sanitarie riferite al servizio dell'emergenza/urgenza per i pazienti provenienti dalle Valli Stura e Scrivia sono effettuate negli ospedali piemontesi ricadenti nei territori comunali di Ovada, Novi e Alessandria.

2. Il Ministro della salute con proprio decreto, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, disciplina le modalità organizzative per l'attuazione delle prestazioni di cui al comma 1.

3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 è stabilita la quota aggiuntiva, in sede di riparto del Fondo sanitario nazionale per l'anno 2019, spettante al Piemonte in relazione alle prestazioni erogate per l'emergenza/urgenza per i pazienti provenienti dalle Valli Stura e Scrivia.



PINOTTI, VATTUONE, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, MESSINA,
MIRABELLI, SUDANO

M.O.1

A.S. 909

Emendamento

Art. 11

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Ulteriori misure per la città di Genova).

1. In riferimento alla particolare condizione della municipalità Valpolcevera all'interno del tessuto urbano della città metropolitana di Genova, è autorizzata la spesa pari a 4 milioni di euro per l'anno 2018 per la realizzazione della Casa della Salute.

2. Agli oneri del presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.



PINOTTI, VATTUONE, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, MESSINA,
MIRABELLI, SUDANO

M.O.2

AS 909

Emendamento

ART. 11

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI



Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Misure urgenti per la ricollocazione delle attività sottostanti il Ponte Morandi e interventi per l'innescio di meccanismi rigenerativi urbani).

1. Al fine di sostenere la ripresa delle attività coinvolte dall'evento del 14 agosto 2018 il Commissario straordinario istituisce all'interno della Struttura di supporto di cui all'articolo 1, comma 2, un tavolo dedicato e finalizzato alle attività di censimento delle attività produttive, commerciali, residenziali e servizi in genere al fine di definirne il mantenimento *in loco*, la ricollocazione temporanea o la ricollocazione definitiva in altra sede.

2. Le ricollocazioni dei manufatti siano essi pubblici o privati, così come le eventuali nuove sistemazioni di spazi aperti o assetti viari, devono essere oggetto di progetti approvati dal Commissario straordinario, sentiti i soggetti competenti.

3. Gli assetti delle aree interessate, ai fini del presente articolo saranno definiti, anche attraverso percorsi partecipativi e/o concorsuali da parte dei cittadini interessati.

5. Ai fini dell'attuazione del presente articolo sono stanziati 3.000.000 di euro per le progettazioni e 5.000.000 di euro per l'acquisizione delle aree eventualmente necessarie.

6. Al relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2019 del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

M.0.3

A.S. 909

Emendamento

Art. 11

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Misure urgenti per la ricollocazione delle attività sottostanti il Ponte Morandi e interventi per l'innescio di meccanismi rigenerativi urbani).

1. Al fine di una pronta ripresa delle attività coinvolte dall'evento del 14 agosto 2018 il Commissario può istituire all'interno della Struttura di supporto di cui all'articolo 1, comma 2, un gruppo specificatamente dedicato alle attività di censimento delle attività produttive, commerciali, residenziali e servizi in genere al fine di definirne il mantenimento *in loco*, la ricollocazione temporanea o la ricollocazione definitiva in altra sede.

2. Traguardando sia una completa ripresa delle attività coinvolte dall'evento sia un assetto urbano pienamente funzionale e organico alla città, faranno parte dell'attività il reperimento di aree idonee al trasferimento e l'attivazione delle procedure ad esse relative come rappresentato all'articolo 1, comma 5.


3. Le ricollocazioni dei manufatti siano essi pubblici o privati, così come le eventuali nuove sistemazioni di spazi aperti o assetti viari, necessiteranno di progettazioni approvabili direttamente dal Commissario, sentiti i competenti soggetti che nella normalità delle procedure autorizzative emettono i necessari pareri, autocertificazioni o approvazioni.

4. Laddove possibile, gli assetti delle aree interessate saranno definiti, sentiti gli utenti finali o con meccanismi partecipativi e/o concorsuali.

5. Per far fronte alle attività di cui al presente articolo vengono stanziati 3.600.000 euro per le progettazioni e 5.000.000 euro per l'acquisizione delle aree necessarie. Agli oneri derivanti dal presente comma il Commissario provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza.



PINOTTI, VATTUONE, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, MESSINA,
MIRABELLI, SUDANO



Biti

BITI

Sostituisce l'articolo con il seguente:
Sostituirlo con il seguente:

12.1

ART. 12.

(Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali ANSISA).

1. È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSISA), di seguito Agenzia, con sede in Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con possibilità di articolazioni territoriali. L'Agenzia ha il compito di garantire la sicurezza del sistema delle infrastrutture stradali e autostradali. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
2. L'Agenzia ha autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha poteri di indirizzo, vigilanza e controllo strategico, che esercita secondo le modalità previste dalla presente legge.
3. Con riferimento alla sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, oltre all'esercizio delle funzioni già disciplinate dal decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, e fermi restando i compiti e le responsabilità dei soggetti gestori, l'Agenzia, anche avvalendosi degli altri soggetti pubblici che operano in materia di sicurezza delle infrastrutture:
 - a) esercita l'attività ispettiva finalizzata alla verifica della corretta organizzazione dei processi di manutenzione da parte dei gestori, nonché l'attività ispettiva e di verifica a campione sulle infrastrutture, obbligando i gestori a mettere in atto le necessarie misure di controllo del rischio in quanto responsabili dell'utilizzo sicuro delle infrastrutture;
 - b) promuove l'adozione da parte dei gestori delle reti stradali e autostradali di Sistemi di Gestione della sicurezza per le attività di verifica e manutenzione delle infrastrutture certificati da organismi di parte terza riconosciuti dall'Agenzia;
 - c) sovrintende alle ispezioni di sicurezza previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n.35, sulle infrastrutture stradali e autostradali, anche compiendo verifiche sulle attività di controllo già svolte dai gestori, eventualmente effettuando ulteriori verifiche *in situ*;
 - d) propone al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'adozione del piano nazionale per l'adeguamento e lo sviluppo delle infrastrutture stradali e autostradali nazionali ai fini del miglioramento degli *standard* di sicurezza, da sviluppare anche attraverso il monitoraggio sullo stato di conservazione e sulle necessità di manutenzione delle infrastrutture stesse. Il Piano è aggiornato ogni due anni e di esso si tiene conto nella redazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione e di programmazione previsti dalla legislazione vigente;
 - e) svolge attività di studio, ricerca e sperimentazione in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali.
4. Ferme restando le sanzioni già previste dalla legge, da atti amministrativi e da clausole convenzionali,

l'inosservanza da parte dei gestori delle prescrizioni adottate dall'Agenzia, nell'esercizio delle attività di cui al comma 3, lettere a) e c), è punita con le sanzioni amministrative pecuniarie, anche progressive, accertate e irrogate dall'Agenzia secondo le disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Per gli enti territoriali la misura della sanzione è compresa tra euro 5.000 ed euro 200.000 ed è determinata anche in funzione del numero di abitanti. Nei confronti dei soggetti aventi natura imprenditoriale l'Agenzia dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla contestazione della violazione. In caso di reiterazione delle violazioni, l'Agenzia può applicare un'ulteriore sanzione di importo fino al doppio della sanzione già applicata entro gli stessi limiti previsti per la prima. Qualora il comportamento sanzionabile possa arrecare pregiudizio alla sicurezza dell'infrastruttura o alla circolazione stradale o autostradale, l'Agenzia può imporre al gestore l'adozione di misure cautelative, limitative o interdittive, della circolazione dei veicoli sino alla cessazione delle condizioni che hanno comportato l'applicazione della misura stessa e, in caso di inottemperanza, può irrogare una sanzione, rispettivamente per gli enti territoriali e i soggetti aventi natura imprenditoriale, non superiore a 100.000 euro ovvero al tre per cento del fatturato sopra indicato.

5. Sono organi dell'Agenzia:

- a) il direttore dell'Agenzia, scelto in base a criteri di alta professionalità, di capacità manageriale e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'Agenzia;
- b) il comitato direttivo, composto da quattro membri e dal direttore dell'Agenzia, che lo presiede;
- c) il collegio dei revisori dei conti.

6. Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. L'incarico ha la durata massima di tre anni, è rinnovabile per una sola volta ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale privata anche occasionale. Il comitato direttivo è nominato per la durata di tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Metà dei componenti sono scelti tra i dipendenti di pubbliche amministrazioni ovvero tra soggetti ad esse esterni dotati di specifica competenza professionale attinente ai settori nei quali opera l'Agenzia. I restanti componenti sono scelti tra i dirigenti dell'Agenzia e non percepiscono alcun compenso aggiuntivo per lo svolgimento dell'incarico nel comitato direttivo. Il collegio dei revisori dei conti è composto dal presidente, da due membri effettivi e due supplenti iscritti al registro dei revisori legali, nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Il collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, e, in quanto applicabile, all'articolo 2403 del codice civile. I componenti del comitato direttivo non possono svolgere attività professionale, né essere amministratori o dipendenti di società o imprese, nei settori di intervento dell'Agenzia. I compensi dei componenti degli organi collegiali sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze secondo i criteri e parametri previsti per gli enti e organismi pubblici e sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia.

7. Lo statuto dell'Agenzia è deliberato dal comitato direttivo ed è approvato con le modalità di cui al comma 9. Lo Statuto disciplina le competenze degli organi di direzione dell'Agenzia e reca principi generali in ordine alla sua organizzazione ed al suo funzionamento.

8. Il regolamento di amministrazione dell'Agenzia è deliberato, su proposta del direttore, dal comitato direttivo ed è sottoposto al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che lo approva, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, ai sensi del comma 9. In particolare esso:

a) disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, attraverso la previsione di una distinta articolazione competente ad esercitare la nuova competenza in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, cui sono preposte due posizioni di ufficio di livello dirigenziale generale;

b) fissa le dotazioni organiche complessive del personale di ruolo dipendente dall'Agenzia nel limite massimo di 434 unità, di cui 35 di livello dirigenziale non generale e 2 uffici di livello dirigenziale generale;

c) determina le procedure per l'accesso alla dirigenza, nel rispetto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

9. Le deliberazioni del comitato direttivo relative allo statuto e ai regolamenti che disciplinano il funzionamento dell'Agenzia sono approvate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze. L'approvazione può essere negata per ragioni di legittimità o di merito. Per l'approvazione dei bilanci e dei piani pluriennali di investimento si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Gli altri atti di gestione dell'Agenzia non sono sottoposti a controllo ministeriale preventivo.

10. In ragione dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3, è assegnato all'Agenzia un contingente di personale di 122 unità, destinato all'esercizio delle funzioni in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e di 8 posizioni di uffici di livello dirigenziale non generale.

11. Nell'organico dell'Agenzia sono presenti due posizioni di uffici di livello dirigenziale generale.

12. In fase di prima attuazione e per garantire l'immediata operatività dell'ANSISA, per lo svolgimento delle nuove competenze in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, sino all'approvazione del regolamento di amministrazione di cui al comma 8, l'Agenzia provvede al reclutamento del personale di ruolo di cui al comma 10, nella misura massima di 61 unità, mediante apposita selezione nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale docente educativo ed amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni, e tale da garantire la massima neutralità e imparzialità. Per tale fase il personale selezionato dall'Agenzia è comandato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da altre pubbliche amministrazioni, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza, per poi essere immesso nel molo dell'Agenzia con la qualifica assunta in sede di selezione e con il riconoscimento del trattamento economico equivalente a quello ricoperto nel precedente rapporto di lavoro e, se più favorevole, il mantenimento del trattamento economico di provenienza, limitatamente alle voci fisse e continuative, mediante assegno *ad personam* riassorbibile e non rivalutabile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. L'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia del personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni comporta la riduzione, in misura corrispondente, della dotazione organica dell'amministrazione di provenienza con contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie.

13. L'Agenzia è autorizzata all'assunzione a tempo indeterminato di 141 unità di personale e 15 dirigenti nel corso dell'anno 2019 e di 70 unità di personale e 10 dirigenti nel corso dell'anno 2020 da inquadrare nelle aree iniziali stabilite nel regolamento di cui al comma 8.

14. Al personale e alla dirigenza dell'Agenzia si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto funzioni centrali, secondo le tabelle retributive dell'ENAC.

15. Al fine di assicurare il corretto svolgimento delle attività di cui al presente articolo, all'Agenzia è

garantito l'accesso a tutti i dati riguardanti le opere pubbliche della banca dati di cui all'articolo 13.

16. Agli oneri del presente articolo, pari a complessivi 14.100.000 euro per l'anno 2019, e 22.300.000 euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 45.

17. In sede di prima applicazione, entro 90 giorni dalla data di cui al comma 1, lo Statuto e i regolamenti di cui ai commi 8 e 9 sono adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione.

18. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

19. Tutti gli atti connessi con l'istituzione dell'Agenzia sono esenti da imposte e tasse.

A.S. 909

Emendamento

Art. 12

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: delle ferrovie e.

Conseguentemente,

al medesimo comma:

medesimo periodo:

sostituire la parola: ANSFISA con la seguente: ANSISA;

sostituire le parole: Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la seguente: Genova;

secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: ferroviario nazionale e;

sopprimere i commi 2 e 3;

al comma 9:

sopprimere la lettera a);

lettera b), sopprimere le parole da: nel limite fino alla fine della lettera;

sopprimere il comma 11;

al comma 12, sopprimere le parole da: in aggiunta fino a ANSF;

al comma 19, sopprimere le parole da: Fino all'adozione fino alla fine del comma;

alla rubrica, sopprimere le parole: delle ferrovie e.

All'articolo 13, comma 1, alinea, sostituire le parole: il Ministero delle infrastrutture e trasporti con le seguenti: l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali.


MARGIOTTA, FERRAZZI, PINOTTI, VATTUONE, ASTORRE, D'ARIENZO, MESSINA,
MIRABELLI, SUDANO

12.2

Biti
BITI

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, primo periodo:
 - 1) sopprimere le parole: *"delle ferrovie e"*;
 - 2) sostituire la parola: *"ANSFISA"* con la seguente: *"ANSISA"*; conseguentemente, ovunque ricorra, sostituire la parola: *"ANSFISA"* con la seguente: *"ANSISA"*;
 - 3) sostituire le parole da: *"con sede in Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti"* fino alla fine del periodo con le seguenti: *"con sede in Genova"*;
- b) al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: *"ferroviario nazionale e"*
- c) sopprimere i commi 2 e 3;
- d) al comma 9:
 - 1) sopprimere la lettera a);
 - 2) alla lettera b) sopprimere le parole da: *"nel limite"* fino alla fine del periodo;
- e) sopprimere il comma 11 ;
- f) al comma 12 sopprimere le parole da: *"in aggiunta"* fino a: *"ANSF"*;
- g) al comma 19 sopprimere le parole da: *"Fino all'adozione"* fino alla fine del comma;
- h) sopprimere il comma 20;
- i) alla rubrica sopprimere le parole: *"delle ferrovie e"*.

12.3

A.S. 909

Emendamento

Art. 12

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: delle ferrovie e.

Conseguentemente,

*al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: ferroviario nazionale e;
alla rubrica, sopprimere le parole: delle ferrovie e.*

MARGIOTTA, FERRAZZI, PINOTTI, VATTUONE, ASTORRE, D'ARIENZO, MESSINA,
MIRABELLI, SUDANO



12-4

AS 909

Emendamento

ART. 12

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI



Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la seguente: Genova.

12.5

A.S. 909

Emendamento

Art. 12

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e dei trasporti aggiungere le seguenti: e in Genova.

Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, dopo le parole: con possibilità di aggiungere la seguente: ulteriori.



MARGIOTTA, FERRAZZI, PINOTTI, VATTUONE, ASTORRE, D'ARIENZO, MESSINA,
MIRABELLI, SUDANO

12.6

A.S. 909

Emendamento

Art. 12

Bit.

BITI

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine il seguente periodo: "ed una, con competenze riferite in particolare al settore della sicurezza del sistema ferroviario nazionale, avente sede a Firenze".

12.7

A.S. 909

EMENDAMENTO

ARTICOLO 12

All'articolo 12, comma 1, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole:

“ed una, con competenze riferite in particolare al settore della sicurezza del sistema ferroviario nazionale, avente sede a Firenze.”

Tataro



12.8

A.S. 909

EMENDAMENTO

Art. 12

al
in fine le parole:
Al comma 1, ~~dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:~~ *in fine le parole:* ~~L'Agenzia, limitatamente ai settori delle~~
~~infrastrutture stradali e autostradali, avrà sede a Genova~~ *in fine le parole:* ~~presso la Regione Liguria.~~

NASTRI



MAFFONI

RUSPANDINI

12-9

AS 909

Emendamento

ART. 12

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI



Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Le funzioni precedentemente svolte dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF), anche se trasferite alla neo istituita Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), continuano a svolgersi prevalentemente nelle attuali sedi.

12.10

AS 909

Emendamento

ART. 12

~~DE~~ PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 4-bis, terzo periodo, sostituire le parole: minimi di sicurezza con le seguenti: di sicurezza in riferimento ai migliori standard europei.

12.11

AS 909

Emendamento

ART. 12

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI



Al comma 4-bis, terzo periodo, sopprimere la parola: minimi.

12.12

A.S. 909

Emendamento

Art. 12

Al comma 4-bis, terzo periodo, sopprimere le parole da: nonché i profili tariffari fino alla fine del comma.

Margiotta

MARGIOTTA, FERRAZZI, PINOTTI, VATTUONE, ASTORRE, D'ARIENZO, MESSINA,
MIRABELLI, SUDANO

12.13

A.S. 909

EMENDAMENTO

ARTICOLO 12

Sopprimere il comma 4-quater dell'~~art. 12~~.

Totaro



12.14

AS 909

EMENDAMENTO

Art. 12

All'Art. 12 ~~S~~ sostituire il comma 4-quater con il seguente:

4-quater. Con il recepimento del IV pacchetto ferroviario (Direttive europee 2016/797 e 2016/798) sono trasferite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'Agenzia le competenze di sicurezza relative a metropolitane, tranvie ed altri sistemi di trasporto leggero su rotaia, in analogia a quanto già disposto per le ferrovie isolate ai sensi dell'Art. 15-ter del Decreto-legge 16 ottobre 2017 n. 148 convertito con legge 4 dicembre 2017 n. 172.

TOTARO


12.15

AS 909

Emendamento

ART. 12

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI



Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le procedure, i tempi e le modalità per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente comma agli enti territoriali sono definite da apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in Conferenza Stato Città ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003. »

12.16

AS 909

Emendamento

ART. 12

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI



Al comma 6, lettera b), sostituire la parola: quattro con la seguente: sei;

Conseguentemente, al comma 7:

al quarto periodo, sostituire le parole: Metà dei con la seguente: Due;

al quinto periodo, sostituire le parole: I restanti componenti sono scelti tra i dirigenti dell'agenzia e non percepiscono con le seguenti: Un componente è scelto tra i dirigenti dell'agenzia e non percepisce;

dopo il quinto periodo aggiungere il seguente: I restanti tre componenti sono nominati dalla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997.

12.17

A.S. 909

Emendamento

Art. 12

Al comma 6, lettera b), dopo le parole: quattro membri aggiungere le seguenti: di cui tre espressione della Conferenza delle Regioni, dell'Unione delle Province e dell'ANCI.



MARGIOTTA, FERRAZZI, PINOTTI, VATTUONE, ASTORRE, D'ARIENZO, MESSINA,
MIRABELLI, SUDANO

12.18

A.S. 909

Emendamento

Art. 12

Al comma 7, sesto periodo, dopo le parole: con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti ~~ovunque richiesto~~ aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza delle Regioni.

MARGIOTTA, FERRAZZI, PINOTTI, VATTUONE, ASTORRE, D'ARIENZO, MESSINA,
MIRABELLI, SUDANO



12.19

A.S. 909

Emendamento

Art. 12

Bit.
BITI

AL comma 18 aggiungere in fine il seguente periodo: "Restano ferme le risorse già previste per il funzionamento di ANSF. L'Agenzia continua ad utilizzare gli immobili già in uso da parte di ANSF secondo i contratti e le convenzioni in essere."

12.20

A.S. 909

EMENDAMENTO

ARTICOLO 12

Allo ~~fine del~~ comma 18 dell'~~art. 12~~ ^{in fine} aggiungere [✓] le seguenti periodi:

“Restano ferme le risorse già previste per il funzionamento di ANSF. L’Agenzia continua ad utilizzare gli immobili già in uso da parte di ANSF secondo i contratti e le convenzioni in essere”

Totaro



12.27

A.S. 909

Emendamento

Art. 12

Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:

23-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 4, lettera *b*), le parole: «30 giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020».

2) al comma 4-bis, secondo periodo le parole: «30 giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2020».

MARGIOTTA, FERRAZZI, PINOTTI, VATTUONE, ASTORRE, D'ARIENZO, MESSINA,
MIRABELLI, SUDANO



12.22

A.S. 909

Emendamento

Art. 12

Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:

23-*bis*. All'articolo 2 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 4, lettera *b*), le parole: «30 giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».

2) al comma 4-*bis*, secondo periodo le parole: «30 giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2020».

MARGIOTTA, FERRAZZI, PINOTTI, VATTUONE, ASTORRE, D'ARIENZO, MESSINA,
MIRABELLI, SUDANO



12.23

A.S. 909

Emendamento

Art. 12

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.
(Esenzione pedaggio autostradale per le ambulanze).

Al comma 2 dell'articolo 373 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) i veicoli con targa C.R.I., i veicoli delle associazioni di volontariato e i veicoli di altri enti del terzo settore di natura non commerciale, di cui all'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, impegnati nello svolgimento di attività istituzionali e provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dei lavori pubblici;».



PINOTTI, VATTUONE, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, MESSINA,
MIRABELLI, SUDANO

12.0.1

A.S. 909

EMENDAMENTO

Art. 13

Al comma 1, alinea, dopo le parole: presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aggiungere le seguenti: e con sede operativa in Genova.

NASTRI



MAFFONI

RUSPANDINI

13.1

Emendamento

Articolo 13

BIASOTTI, MALLEGGNI



Al comma 5 sostituire le parole da: “ed è aggiornato in tempo reale” fino alla fine del comma, con le parole “ed è aggiornato trimestralmente. Per le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali gli oneri relativi alle disposizioni di cui al presente articolo sono imputati nelle spese di cui al successivo comma 10 e rimborsati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti secondo le modalità da definirsi con il decreto di cui al presente comma”.

NOTA: Non è verosimile, stante gli organici e la disponibilità di risorse disponibili, ipotizzare un aggiornamento dell'archivio in tempo “reale”, dunque si propone di farlo trimestralmente e di prevedere un ristoro dei costi connessi a questa mole non banale di ulteriori adempimenti.

13.2



AS 909

Emendamento

ART. 13

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI



Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: in tempo reale con la seguente: trimestralmente.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali gli oneri relativi alle disposizioni di cui al presente articolo sono imputati nelle spese di cui al successivo comma 10 e rimborsati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo le modalità da definirsi con il decreto di cui al presente comma.

13.3

A.S. 909

Emendamento

Art. 13

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

(Misure in materia di trasporti eccezionali).


1. L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente decreto-legge provvede ad individuare, d'intesa con i diversi soggetti istituzionali coinvolti, i percorsi accessibili su tutta la rete nazionale, per il transito dei trasporti eccezionali.

2. L'Agenzia provvede alla individuazione dei percorsi di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni fornite dall'AINOP di cui all'articolo 13 della presente legge.

3. La mappa dei percorsi accessibili di cui al comma 1 è aggiornata annualmente entro il 31 dicembre.

4. L'Agenzia a partire dal 1° gennaio 2019 diventa il soggetto di coordinamento unico per il rilascio delle autorizzazioni riguardanti i trasporti eccezionali.

MARGIOTTA, FERRAZZI, PINOTTI, VATTUONE, ASTORRE, D'ARIENZO, MESSINA,
MIRABELLI, SUDANO



13.0.1

A.S. 909

Emendamento

Art. 14

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: con apposito decreto inserire le seguenti: da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Conseguentemente, al comma 4, primo periodo, dopo la parola: adotta inserire le seguenti: entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.



MARGIOTTA, FERRAZZI, PINOTTI, VATTUONE, ASTORRE, D'ARIENZO, MESSINA,
MIRABELLI, SUDANO

Al. 1


A.S. 909

Emendamento

Art. 14

Al comma 3-bis, dopo la parola: << frequenze>> aggiungere le seguenti:<< o di altri operatori di telecomunicazioni autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico"

MARGIOTTA



14.2

Emendamento

Articolo 14

BERARDI, MALLEGGNI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art.14-bis. (Misure urgenti per il controllo tecnico dei ponti e viadotti)

1. Al fine di consentire il controllo tecnico dei ponti e viadotti facenti parte della rete stradale provinciale, sono attribuite alle Regioni, risorse straordinarie nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2018.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 36 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante riduzione Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Al. 0.1



Emendamento

Art. 16

BERUTTI

Balli

MACEGNI



Al comma 1, ^{sopprimere} la lettera a)-ter è ~~soppressa~~.

conseguentemente, all'articolo 16, comma 1-bis, ultimo periodo, sopprimere le parole: "come modificato dalla lettera a-ter) del comma 1 del presente articolo".

161

MOTIVAZIONE

Il comma che si propone di sopprimere rischia di allargare la platea dei soggetti tenuti al versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) ben oltre i confini del concreto esercizio delle competenze regolatorie, richiamati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 69 del 2017, configurando un potenziale vulnus nella coerenza ordinamentale della stessa Autorità. Giova a tal proposito ribadire la distinzione tra soggetti regolati e soggetti beneficiari delle regolazione, in virtù della quale il Tribunale Amministrativo del Piemonte, con la sentenza n.287/2018 dell'8 marzo 2018, ha annullato le delibere dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti relative al contributo 2015 e 2016 nella parte in cui avevano inserito tra i soggetti tenuti al pagamento le attività di trasporto merci su strada e di logistica, pur non essendo state quest'ultime oggetto di alcun intervento regolatorio diretto da parte dell'Autorità.

Infine a conferma della non opportunità dell'estensione dell'obbligo di contribuzione e delle competenze dell'ART al settore dell'autotrasporto di merci, occorre evidenziare che tali attività sono liberalizzate e sottoposte alla vigilanza dell'Albo dell'Autotrasporto, organismo incardinato presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, cui le imprese versano un contributo annuale.

A.S. 909

Emendamento

Art. 16

Al comma 1, sopprimere la lettera a-ter).

PINOTTI, MARGIOTTA, FERRAZZI, VATTUONE, ASTORRE, D'ARIENZO, MESSINA,
MIRABELLI, SUDANO

Pinotti

16.2

AS 909

ART. 16

Al comma 1, sopprimere la lettera *a-ter*).

SEN. STEGER

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Steger', written over the printed name 'SEN. STEGER'.

16.3

AS 909

Emendamento

Nencini

Art. 16

Al comma 1, sopprimere la lettera a-ter)

Nencini

Art. 16

A.S. 909

EMENDAMENTO

Art. 16

Al comma 1, sopprimere la lettera a-ter).



MAFFONI

NASTRI

RUSPANDINI

16.5

A.S. 909

Emendamento

Art. 16

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'attuazione delle misure di cui al comma 2 è subordinata alla previa verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a carico della società concessionaria Strade dei Parchi SPA dello stato di attuazione degli investimenti contenuti nella proposta di Piano economico finanziario complessivo che regola il periodo dal 2018 al 2030,.



MARGIOTTA, FERRAZZI, PINOTTI, VATTUONE, ASTORRE, D'ARIENZO, MESSINA,
MIRABELLI, SUDANO

16.5

A.S. 909

Emendamento

Art. 16

Dopo l'articolo 16-bis, aggiungere il seguente:

ART. 16-ter.

1. Alle imprese aventi sede operativa nelle province di Bergamo e Lecco, nonché ai professionisti, artigiani e commercianti con sede o unità locale ubicate nella medesima zona, la cui attività risulti essere condizionata negativamente dalla chiusura alla circolazione del Ponte di San Michele sull'Adda e che dimostrino entro il prossimo 31 dicembre 2018 di aver subito un decremento del fatturato rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente è riconosciuta a domanda una somma a compensazione nel limite massimo di 50 mila euro.

2. Il fondo costituito per le misure di cui al comma 1 è pari a 2 milioni di euro

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017 n. 207.



MISIANI, MARGIOTTA, FERRAZZI, PINOTTI, VATTUONE, ASTORRE, D'ARIENZO,
MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, ALFIERI, COMINCINI, FERRARI, MALPEZZI,
NANNICINI, RAMPI

16-bis.0.1

Emendamento

Articolo 16-bis

GALLONE

Dopo l'articolo 16-bis, aggiungere il seguente:

“Articolo 16-ter

1. A seguito della chiusura totale, su richiesta di Rfi-Rete Ferroviaria Italiana, del Ponte San Michele tra Calusco e Paderno d'Adda, e i conseguenti dei disagi ai residenti dei territori dei Comuni delle province di Bergamo e Lecco limitrofi al medesimo ponte, alle categorie economiche e produttive, compresi professionisti e titolari di imprese individuali o di imprese familiari, con sede operativa nei territori dei Comuni di Paderno d'Adda e Calusco d'Adda, che nel periodo tra il 15 settembre 2018 e la riapertura al traffico del suddetto Ponte, abbiano registrato un decremento del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2017, è riconosciuta a domanda, una somma pari al 100 per cento del predetto decremento.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede, nei limiti di 800.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, a valere sullo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.”

Nota - Si riconosce indennità per mancato fatturato alle categorie economiche e produttive, ai professionisti e ai titolari di imprese individuali o di imprese familiari, con sede operativa nei territori dei Comuni di Paderno d'Adda e Calusco d'Adda dopo il crollo del ponte San Michele. Risorse complessive per 800mila euro.

16-bis.0.2



Emendamento

Articolo 16-bis

GALLONE, BIASOTTI, MALLEGGNI

Dopo l'articolo 16-bis, aggiungere il seguente:

"Articolo 16-ter

1. Con riguardo alla realizzazione delle opere volte a consentire il rapido ripristino del Ponte San Michele tra Calusco e Paderno d'Adda, e alla necessità di un sostegno ai servizi di trasporto pubblico locale nelle more della riapertura della suddetta infrastruttura, sono stanziati 1,5 milioni di euro per il 2018 e 2019 in favore della Regione Lombardia.
2. Agli oneri di cui al precedente comma, si provvede a valere sullo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero."

Nota - Stanziamento in favore della regione Lombardia di 1,5 milioni per la realizzazione il ripristino del Ponte San Michele tra Calusco e Paderno d'Adda.

16-bis.0.3



A.S. 909

Emendamento

Art. 16-bis

Dopo l'articolo 16-bis, aggiungere il seguente:

ART. 16-ter.

(Contributo straordinario in favore della regione Lombardia).

1. In riferimento alla realizzazione delle opere per il ripristino del Ponte San Michele tra Calusco e Paderno d'Adda a sostegno dell'azione di rimodulazione dei servizi di trasporto pubblico (locale) per fronteggiare i disagi derivanti per l'utenza, è autorizzato un finanziamento straordinario in favore della Regione Lombardia pari a 1 milione di euro.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 1072 della legge 27 dicembre 2017 n. 207.

MISIANI, MARGIOTTA, FERRAZZI, PINOTTI, VATTUONE, ASTORRE, D'ARIENZO,
MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, ALFIERI, COMINCINI, FERRARI, MALPEZZI,
NANNICINI, RAMPI

Misiani

16-bis 0-h

A.S. 909

Emendamento

Art. 16-bis

Dopo l'articolo 16-bis, aggiungere il seguente:

ART. 16-ter

1. Il prefetto di Matera e il nominato, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e per tutto il periodo della durata degli interventi di cui al presente articolo Commissario per la realizzazione sulla SS 407 Basentana delle opere di messa in sicurezza dei viadotti presenti sull'intero tracciato nonché per la realizzazione dello spartitraffico centrale nel tratto compreso tra il Comune di Calciano e Metaponto senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e senza compensi aggiuntivi per l'attività di Commissario. L'incarico è rinnovabile, qualora ricorrano motivi di necessità, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Per le finalità di cui al comma 1, ed allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione degli interventi, il Commissario provvede all'approvazione dei relativi progetti. Al fine di ridurre i costi e i tempi di realizzazione dell'opera, il Commissario può rielaborare i progetti anche già approvati ma non ancora appaltati. Anche sulla base dei soli progetti preliminari, il Commissario può bandire la gara e tassativamente entro novanta giorni dall'approvazione dei progetti decorrenti dalla chiusura della conferenza di servizi provvede alla consegna dei lavori, anche adottando provvedimenti d'urgenza. Il Commissario provvede inoltre all'espletamento di ogni attività amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata agli interventi utilizzando all'uopo le strutture tecniche di ANAS senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in relazione all'avvalimento delle strutture tecniche citate.

3. I pareri, i visti ed i nulla-osta relativi agli interventi necessari sono resi dalle Amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta del Commissario e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con polo positivo.

MARGIOTTA, FERRAZZI, PITTELLA, ASTORRE, D'ARIENZO, MESSINA, MIRABELLI,
SUDANO



16-bis 0.5

S 909

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze

Emendamento

Articolo 17

Al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e nei territori di tutti i comuni d'Italia".

Conseguentemente, sostituire il Capo III come segue:

"CAPO III

INTERVENTI NEI TERRITORI DEI COMUNI DI CASAMICCIOLA TERME, FORIO, LACCO AMENO DELL'ISOLA DI ISCHIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IL GIORNO 21 AGOSTO 2017 E NEI TERRITORI DI TUTTI I COMUNI D'ITALIA"

e le parole "I comuni di cui all'articolo 17, comma 1" ovunque ricorrono, con le seguenti: "I comuni di cui all'articolo 17, comma 1 ed i comuni d'Italia".

CIAMPOLILLO



17.1

S 909

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze

Emendamento

Articolo 17

Al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e nei territori di tutti i comuni d'Italia".

Conseguentemente, sostituire il Capo III come segue:

"CAPO III

INTERVENTI NEI TERRITORI DEI COMUNI DI CASAMICCIOLA TERME, FORIO, LACCO AMENO DELL'ISOLA DI ISCHIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IL GIORNO 21 AGOSTO 2017 E NEI TERRITORI DI TUTTI I COMUNI D'ITALIA"

CIAMPOLILLO



17.2

AS 909

Emendamento

ART. 17

DE RETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 3, sostituire la parola: riduzione con la seguente: rimozione

17.3

AS 909

Emendamento

ART. 18

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

segmento

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: quando sia verificato e comprovato il possesso del certificato di collaudo statico, nel caso di costruzioni realizzate prima della entrata in vigore della legge 5 novembre 1971 n. 1086, o del certificato di idoneità statica per le opere costruite abusivamente in data successiva, ai sensi del decreto ministeriale del 15 maggio 1985, così come modificato e integrato dal decreto ministeriale 20 settembre 1985.))

18.1

EMENDAMENTO

Art. 18

PAPATHEU

Papathou

Al comma 1, lettera f-bis) dopo le parole "coordina e realizza gli interventi di demolizione delle costruzioni interessate da interventi edilizi" *aggiungere le seguenti:* "per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione"

18.2



AS 909

Emendamento

ART. 18

DE RETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI



Al comma 1, lettera f-bis), dopo le parole: interventi edili aggiungere le seguenti: per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione di cui al comma 4 dell'articolo 23.

18.3

A.S. 909

Emendamento

Art. 18

Ferrazzi

FERRAZZI, MARGIOTTA, PINOTTI, VATTUONE, ASTORRE, D'ARIENZO, MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Al comma 1, lettera f-bis) aggiungere in fine il seguente periodo: "per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione"

18.4

AS 909

Emendamento

ART. 18

~~DE~~ PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 1, dopo la lettera f-ter), aggiungere la seguente:

f-quater) provvede a rendere pubbliche, anche attraverso internet, le modalità di accesso agli incentivi previsti dalla normativa vigenti in materia di ecobonus e sismabonus.

18.5

Emendamento

Articolo 20

BIASOTTI, MALLEGGNI

Biasotti
Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente. " a - bis) riparazione, ripristino, ricostruzione, delocalizzazione e trasformazione urbana degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nel caso in cui il proprietario, abbia subito gravi danni senza colpa, in conseguenza di eventi naturali e fortuiti, che siano tali da rendere inutilizzabile l'immobile per le finalità proprie.

Nota - Amplia le attività di ricostruzione privata post sisma Ischia per le quali è riconosciuto il contributo pari al 100% delle spese, comprendendo: riparazione, ripristino, ricostruzione, delocalizzazione e trasformazione urbana degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nel caso in cui il proprietario, abbia subito gravi danni senza colpa, in conseguenza di eventi naturali e fortuiti, che siano tali da rendere inutilizzabile l'immobile per le finalità proprie

20.1



AS 909

Emendamento

ART. 21

DE RETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 1, alinea, dopo le parole: crisi sismica, aggiungere le seguenti: previo accertamento del possesso di certificato di collaudo statico, nel caso di costruzioni realizzate prima della entrata in vigore della legge 5 novembre 1971 n. 1086, o del certificato di idoneità statica per le opere costruite abusivamente in data successiva ai sensi del decreto ministeriale del 15 maggio 1985, così come modificato e integrato dal decreto ministeriale 20 settembre 1985.

21.1

355

AS 909

Emendamento

ART. 21

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI



Emend.

Al comma 2-bis, aggiungere in fine le parole: nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, se non previa revoca dello stesso da parte del giudice competente dell'esecuzione penale. /s

27.2

AS 909

Emendamento

ART. 22

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 1, alinea, dopo le parole: quando ricorrono le condizioni per la concessione del beneficio, aggiungere le seguenti: e verificata l'effettuazione del collaudo statico, nel caso di costruzioni realizzate prima della entrata in vigore della legge 5 novembre 1971 n. 1086 o il possesso del certificato di idoneità statica per le opere costruite abusivamente in data successiva ai sensi del decreto ministeriale del 15 maggio 1985, così come modificato e integrato dal decreto ministeriale 20 settembre 1985.

22.1

AS 909

Emendamento

ART. 23

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI



Sopprimere il comma 2.

23.1

AS 909

Emendamento

ART. 23

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI



represent
Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e verifica l'avvenuta effettuazione del collaudo statico, nel caso di costruzioni realizzate prima della entrata in vigore della legge 5 novembre 1971 n. 1086, o il possesso del certificato di idoneità statica per le opere costruite abusivamente in data successiva ai sensi del decreto ministeriale del 15 maggio 1985, così come modificato e integrato dal decreto ministeriale 20 settembre. Nel caso della mancanza del collaudo statico, questo viene effettuato, ai fini della concessione dell'agibilità, da un professionista in possesso dei requisiti di cui alla legge 5 novembre 1971 n. 1086.

23.2

359

A.S. 909

Emendamento

Art. 25

Sopprimerlo.

FERRAZZI, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Ferrazzi

360

25.1

AS 909

Emendamento

ART. 25

Martelli



Sopprimere l'articolo

AS 909

Emendamento

ART. 25

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI



Sopprimerlo.

362

25.3

AS 909

Emendamento

ART. 25

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI


Sostituirlo con il seguente:

Art. 25.

(piano urbanistico generale)

1. Per la redazione, l'approvazione e la messa in esecuzione di un piano urbanistico generale basato su una programmazione strategica dell'isola d'Ischia che tenga conto del costruito fino alla data del 31 dicembre 2003, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge è costituita una apposita Cabina di Regia diretta dal Presidente del Consiglio dei ministri che può delegare il Commissario Straordinario di Governo per la ricostruzione, e composta dal Ministro per il Sud o suo delegato, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o suo delegato, dal Ministro per i beni e le attività culturali o suo delegato, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca o suo delegato; dal Presidente della Giunta Regionale della Campania o suo delegato; dal sindaco della Città Metropolitana di Napoli o suo delegato; dai sindaci dei comuni di Barano d'Ischia, Casamicciola, Forio, Ischia, Lacco Ameno, Serrara Fontana o loro delegati. La Cabina di Regia può chiedere la partecipazione dei responsabili dell'Agenzia Nazionale per la Coesione Territoriale, dell'Agenzia Nazionale Invitalia, dell'Agenzia regionale Sviluppo Campania.

2. La segreteria tecnica della Cabina di Regia è affidata alla struttura commissariale. L'istituzione e il funzionamento della Cabina di Regia non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione alla cabina di regia è a titolo gratuito e non sono previsti indennità o rimborsi di nessun tipo.

363

25.4

A.S. 909

Emendamento

Art. 25

Sopprimere il comma 1



MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, MESSINA, MIRABELLI, SUDANO,
TARICCO

764

25.5

EMENDAMENTO A.S. 909

Art. 25

NUGNES

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, sostituire le parole da: "presentate ai sensi" fino a: "legge 24 novembre 2003, n. 326" con le seguenti: "presentate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e della legge 23 dicembre 1994, n. 724";*
- b) *al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo;*
- c) *al comma 1-bis, sopprimere le parole da: "Per le istanze" fino a: "n. 326,".*

NOTA. L'articolo 25 prevede che i Comuni colpiti dal sisma di Ischia definiscono le istanze di condono relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017, che siano pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame; si prevede il ricorso anche ad apposite conferenze di servizi, per assicurare la conclusione dei procedimenti entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

L'emendamento interviene sull'ambito di applicazione della normativa relativa alle istanze di condono, prevedendo l'eliminazione del riferimento alle istanze presentate ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, come convertito in legge.

Peole Jures
Jingboe h. Mura

AS 909

Emendamento

ART. 25

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI



Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: pendenti fino alla fine del comma.

Conseguentemente:

sostituire il comma 1-bis, con il seguente:

1-bis. Per la definizione delle istanze di cui al presente articolo si applicano esclusivamente le disposizioni di legge riferite alla presentazione delle domande. Le suddette domande non sono comunque suscettibili di sanatoria qualora siano state eseguite dal proprietario o avente causa condannato con sentenza definitiva, per i delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale o da terzo per suo conto.

al comma 2 sopprimere il secondo periodo.

366

AS 909

Emendamento

ART. 25

Al comma 1, primo periodo

sopprimere le parole da: "pendenti" fino alla fine del comma.

Conseguentemente:

sostituire il comma 1-bis, con il seguente:

1-bis. Per la definizione delle istanze di cui al presente articolo si applicano esclusivamente le disposizioni della legislazione vigente

Martelli



367

25.8

AS 909

Emendamento

ART. 25

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI



Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: pendenti fino alla fine del comma.

368

25.9

Ddl n. 909 - decreto-legge n. 109/2018,
recante disposizioni urgenti per la città di Genova e altre emergenze

Emendamento

Art. 25

Al comma 1 sopprimere l'ultimo periodo, dalle parole "per la definizione" alla fine.

DE FALCO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'De Falco', written in a cursive style.

369

25.10

A.S. 909

Emendamento

Art. 25

Margiotta

MARGIOTTA, FERRAZZI, PINOTTI, VATTUONE, ASTORRE, D'ARIENZO, MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Al comma 1, sopprimere il seguente periodo: "Per la definizione delle istanze di cui al presente articolo, trovano esclusiva applicazione le disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47."

370

25.11

EMENDAMENTO

Art. 25

PAPATHEU



- 1) *Al comma 1, sopprimere il seguente periodo: "Per la definizione delle istanze di cui al presente articolo, trovano esclusiva applicazione le disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47."*



371

25.12

AS 909

Emendamento

ART. 25

~~DE~~ PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Per la definizione delle istanze di cui al presente articolo si applicano esclusivamente le disposizioni di legge inerenti la data di presentazione della domanda.

25.13

372

A.S. 909

EMENDAMENTO

ART.25

DEI PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI



Al comma 1, il secondo periodo è così da seguente: "Per la definizione delle istanze di cui al presente articolo si applicano esclusivamente le disposizioni di legge vigenti alla data di presentazione della domanda."

375

25.14

A.S. 909

Emendamento

Art. 25

Sopprimere il comma 1-bis



MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, MESSINA, MIRABELLI, SUDANO,
TARICCO

25.15

374

AS 909

Emendamento

ART. 25

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI



Sostituire il comma 1-bis con il seguente:

1-bis. Per la definizione delle istanze di cui al presente articolo si applicano esclusivamente le disposizioni di legge riferite alla presentazione delle domande. Le suddette domande non sono comunque suscettibili di sanatoria qualora siano state eseguite dal proprietario o avente causa condannato con sentenza definitiva, per i delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale o da terzo per suo conto.

25.16

375

AS 909

Emendamento

ART. 25

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI



Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole da: previo rilascio fino alla fine del comma, con le seguenti: con provvedimento di archiviazione dichiarativo della inammissibilità laddove l'immobile sia acquisito di diritto al patrimonio comunale ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. In tale caso, il commissario dichiara inammissibile l'istanza di contributo senza procedere alla previa comunicazione dei motivi ostativi di cui all'articolo 10-bis legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni.

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

25.17

376

A.S. 909

Emendamento

Art. 25

Sopprimere il comma 2

Ferrazzi

FERRAZZI, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MESSINA, MIRABELLI, SUDANO,
TARICCO

25.18

377

S 909

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze


Emendamento

Articolo 25

All'articolo 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 2, dopo le parole "I comuni di cui all'articolo 17, comma 1" sono inserite le seguenti: "ed i comuni d'Italia,";*
- b) *al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora non venga dato il parere dalle autorità competenti entro il termine di cui al presente comma, le istanze di condono si intendono rigettate."*

CIAMPOLILLO



378

25.13

S 909

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze

Emendamento

Articolo 25

Al comma 2, dopo le parole "I comuni di cui all'articolo 17, comma 1" sono inserite le seguenti: "ed i comuni d'Italia,"

CIAMPOLILLO



379

25.20

EMENDAMENTO A.S. 909

Art. 25

NUGNES

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire le parole: "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" con le seguenti: "entro tre mesi dall'approvazione della pianificazione di dettaglio di cui al successivo comma 2-bis";*

b) *al comma 2 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Entro lo stesso termine, le autorità competenti provvedono al rilascio del parere di cui all'articolo 32, comma 1, della Legge 28 febbraio 1985, n. 47, all'articolo 39, comma 7, della Legge 23 dicembre 1994, n. 724, e all'articolo 32, comma 43, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.";*

c) *dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Al fine di dare attuazione alle disposizioni del presente capo, i Comuni di cui all'articolo 17, comma 1, definiscono entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la pianificazione di dettaglio di cui al decreto del Ministero Beni e Attività Culturali 8 febbraio 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 1999, e dall'articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.».*

Rede Nugnes
Ing. Luca P. M.

AS 909

Emendamento

ART. 25

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI



Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: entro sei mesi fino alla fine del comma con le seguenti: previo accertamento del possesso del certificato di collaudo statico per le costruzioni realizzate prima della entrata in vigore della legge 5 novembre 1971 n. 1086, o di certificato di idoneità statica per le opere costruite abusivamente in data successiva, di volume complessivo superiore a 450 mc, ai sensi del decreto ministeriale del 15 maggio 1985, così come modificato e integrato dal decreto ministeriale 20 settembre 1985, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

25.22

381

AS 909

Emendamento

ART. 25

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI



Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

382

25.23

EMENDAMENTO

Art. 25

PAPATHEU

Papath

Al comma 2, sopprimere il seguente periodo: "Entro lo stesso termine, le autorità competenti provvedono al rilascio del parere di cui all'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326." e sostituirlo col seguente: "Entro lo stesso termine, le autorità competenti provvedono al rilascio del parere di cui all'art. 32 c.1 della L.47/85, all'art.39 c.7 della L.724/94 e all'art. 32 c.43 dalla legge 24 novembre 326/2003."



385

25.24

S 909


Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze

Emendamento

Articolo 25

Al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora non venga dato il parere dalle autorità competenti entro il termine di cui al presente comma, le istanze di condono si intendono rigettate."

CIAMPOLILLO



384

25.25

AS 909

Emendamento

ART. 25

Al comma 2) aggiungere, infine, le seguenti parole:

Entro il medesimo termine le autorità competenti provvedono ad emettere le ordinanze di demolizione che dovranno essere portate integralmente a termine nel limite massimo di sei mesi dalla data di conclusione dei procedimenti di definizione delle pratiche di condono

Martelli



25.26

385

A.S. 909

Emendamento

Art. 25

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 17 provvede, anche mediante l'indizione di apposite conferenze dei servizi, ad effettuare le demolizioni delle costruzioni interessate da interventi edilizi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

FERRAZZI, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MESSINA, MIRABELLI, SUDANO,
TARICCO



386

25.27

A.S. 909

EMENDAMENTO

ART.25

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI



Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-bis. Il commissario straordinario di cui all'articolo 17, provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ad effettuare le demolizioni delle costruzioni interessate da interventi edilizi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione."

387

25.28

EMENDAMENTO

Art. 25

PAPATHEU

Papath

Al comma 3, sopprimere il seguente periodo: "Il contributo comunque non spetta per la parte relativa ad eventuali aumenti di volume oggetto del condono."




388

25.21

Emendamento

Art.25



DE SIANO, CESARO, CARBONE, LONARDO

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "aumenti di volume", inserire la seguente:

"non".



25.30

A.S. 909

Emendamento

Art. 25

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole:, nonché alla preventiva verifica che l'immobile oggetto di condono ai sensi del presente articolo risulti conforme alla normativa vigente in materia di sicurezza sismica e idrogeologica.

FERRAZZI, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MESSINA, MIRABELLI, SUDANO,
TARICCO



25.31

390

EMENDAMENTO

Art. 25

PAPATHEU



Aggiungere il comma seguente: "4. Al fine di completare nei tempi previsti l'esame delle pratiche di condono di cui al comma 1 del presente articolo, si prevede lo stanziamento di risorse straordinarie finalizzate all'assunzione di tecnici qualificati per un tempo determinato di sei mesi."



391

25.32

AS 909

Emendamento

ART. 25

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI



Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

(Istituzione dell'Osservatorio civico sull'abusivismo edilizio e mappatura delle abitazioni sfitte).

1. Al fine di monitorare, arginare e reprimere l'abusivismo edilizio e di incrementare l'attività di demolizione degli immobili abusivi, attraverso il coordinamento tra il Commissario straordinario, le amministrazioni comunali dell'isola di Ischia, la regione Campania, gli organi giudiziari e le Forze dell'ordine, è istituito, presso il Commissario straordinario, l'Osservatorio civico sull'abusivismo edilizio, di seguito denominato «Osservatorio».

2. Con delibera del Commissario straordinario, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità organizzative e di funzionamento dell'Osservatorio.

3. L'Osservatorio svolge le seguenti funzioni:

a) promuovere e assicurare, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni coinvolte, il coordinamento tra gli enti locali, le regioni, le prefetture – uffici territoriali del Governo, le procure della Repubblica e le Forze dell'ordine, al fine di rafforzare l'opera di individuazione e di repressione dell'abusivismo edilizio;

b) provvedere al monitoraggio sull'attuazione delle demolizioni degli immobili abusivi e di ripristino dei luoghi;

c) promuovere e coordinare la raccolta delle segnalazioni pubbliche e private su manufatti abusivi;

d) provvedere all'attuazione e alla realizzazione del piano di evasione delle domande di sanatoria edilizia ai sensi della normativa vigente;

e) provvedere alla stesura di una relazione annuale, con particolare riferimento ai dati sull'abusivismo edilizio e sull'abbattimento degli edifici abusivi;

f) provvedere alla realizzazione di una mappatura del patrimonio abitativo non affittato in modo da poter conoscere il reale fabbisogno abitativo dell'isola di Ischia.

4. L'Osservatorio è presieduto dal Commissario straordinario, o da un suo delegato, ed è composto:

a) dai sindaci, o da un loro delegato, dei comuni dell'isola di Ischia;

b) da un rappresentante della regione Campania;

c) da un rappresentante della Polizia di Stato;

d) da un rappresentante dell'Arma dei carabinieri;

e) da un rappresentante del Corpo della Guardia di finanza;

f) da un rappresentante delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello nazionale.

5. Per l'espletamento delle proprie funzioni, l'Osservatorio si avvale delle strutture del Commissario straordinario.

6. L'istituzione e il funzionamento dell'Osservatorio non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito e non sono previsti indennità o rimborsi di nessun tipo.

Emendamento

Art.26



DE SIANO, CESARO, CARBONE, LONARDO

Al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: "di cui all'articolo 29", inserire le seguenti:
"tra quelli presenti nei Comuni dell'intera isola d'Ischia".



26.1

A.S. 909

Emendamento

Art. 26

Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole da: e, per importi inferiori fino alla fine del comma.

FERRAZZI, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MESSINA, MIRABELLI, SUDANO,
TARICCO



26.2

394

Emendamento

Art.32



DE SIANO, CESARO, CARBONE, LONARDO

Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

«1-ter. Il termine di scadenza della sospensione e i termini relativi ai versamenti e agli adempimenti tributari previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2017, è prorogato al 30 settembre 2020. La sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che contenga anche la dichiarazione di inagibilità, in tutto o in parte, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione della stessa richiesta agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti. Gli adempimenti e i versamenti che scadono nel periodo di sospensione dal 21 agosto 2017 al 30 settembre 2018 sono effettuati in un'unica soluzione ovvero attraverso un pagamento rateale del debito tributario accumulato secondo un piano di dilazione di 20 rate trimestrali di cui la prima o unica rata avente scadenza il 16 ottobre 2020 e applicando un tasso di dilazione non superiore al 2%. Le disposizioni contenute nel presente comma si applicano, oltre che ai comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, anche al comune di Forio. Non si procede al rimborso di quanto già versato.".



Emendamento

Art.34 *De Siano*

DE SIANO, CESARO, CARBONE, LONARDO

Al comma 1, sostituire le parole: " Nei Comuni di cui all'articolo 17", con le seguenti:

«Nei confronti dei soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei Comuni dell'isola d'Ischia».

Nota - l'emendamento estende l'ambito applicativo dell'articolo 34, in materia di sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, a tutti i Comuni dell'isola d'Ischia.



34.1

Emendamento

Art.35

De Siano

DE SIANO, CESARO, CARBONE, LONARDO

Al comma 1, sostituire le parole: " Nei Comuni di cui all'articolo 17", con le seguenti:

«Nei confronti dei soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei Comuni dell'isola d'Ischia».

Nota - l'emendamento estende l'ambito applicativo dell'articolo 34, in materia di sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento, a tutti i Comuni dell'isola d'Ischia.



Emendamento

Articolo 37

BIASOTTI, MALLEGGNI

Al comma 1, alla lettera 0a), premettere la seguente:

"00a) all'articolo 1, comma 4 sostituire le parole: "31 dicembre 2018" con le seguenti: "31 dicembre 2019"

Conseguentemente, dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

"1-ter. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera 00a), si provvede mediante riduzione di 80 milioni di euro per l'anno 2018, del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".

Nota - L'emendamento mira a prorogare di 1 anno la gestione commissariale (sisma Italia centrale) finalizzata alla ricostruzione

A.S. 909

Emendamento

Art. 37

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

00a) all'articolo 1, comma 4, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

FERRAZZI, MARGIOTTA, VERDUCCI, D'ALFONSO, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE,
CIRINNA', PARENTE, D'ARIENZO, MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, TARICCO



37.2

A.S. 909

Emendamento

Art. 37

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1-bis

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le lettere b-ter) e c-quater)

FERRAZZI, MARGIOTTA, VERDUCCI, D'ALFONSO, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE,
CIRINNA', PARENTE, D'ARIENZO, MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, TARICCO




37.3

400

A.S. 909
EMENDAMENTO

Art. 37

Al comma 1, lett. a), il numero *1-bis*) è abrogato.

VERDUCCI


37.4

407

Emendamento

Art. 37

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 3, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per la gestione della ricostruzione ogni regione istituisce, unitamente agli enti locali interessati, un ufficio comune, denominato “Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016”, di seguito “Ufficio speciale per la ricostruzione”. Il Commissario straordinario, d'intesa con i comitati istituzionali di cui all'articolo 1, comma 6, predispone uno schema tipo di convenzione. Le regioni disciplinano l'articolazione territoriale di tali uffici, per assicurarne la piena efficacia e operatività, nonché la dotazione del personale destinato agli stessi a seguito di comandi o distacchi da parte delle stesse o di altre regioni, province e comuni interessati, ovvero da parte di altre pubbliche amministrazioni. Per non pregiudicare l'attività di ricostruzione, in caso di comando o distacco di personale pubblico presso gli Uffici Speciali o di loro proroga, decorso il termine di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, senza che l'amministrazione di appartenenza abbia adottato il provvedimento di comando o di distacco, lo stesso si intende assentito qualora sia intervenuta la sola manifestazione di disponibilità da parte degli interessati che prendono servizio alla data indicata nella relativa richiesta. Per il perfezionamento del provvedimento di comando o di distacco, si prescinde in ogni caso dall'assenso dell'amministrazione di appartenenza. I comuni e le province sono autorizzati a stipulare contratti a tempo determinato nel limite delle unità di personale comandato o distaccato presso gli Uffici Speciali per la ricostruzione a valere sulle risorse rimborsate dagli Uffici speciali per la ricostruzione e in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le regioni, le province e i comuni interessati possono altresì assumere personale, strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione, con forme contrattuali flessibili, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti di spesa di 0,75 milioni di euro per l'anno 2016, di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Agli oneri di cui ai periodi primo, secondo, terzo e settimo si fa fronte per l'anno 2016 a valere sul fondo di cui all'articolo 4 e per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 ai sensi dell'articolo 52. Ferme restando le previsioni di cui al terzo ed al settimo periodo, nell'ambito delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, possono essere destinate ulteriori risorse, fino ad un massimo di complessivi 55 milioni di euro per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, per i comandi ed i distacchi disposti dalle regioni, dalle province, dai comuni ovvero da altre pubbliche amministrazioni regionali o locali interessate, per assicurare la funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione ovvero per l'assunzione da parte delle regioni, delle province o dei comuni interessati di nuovo personale, con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni, a supporto dell'attività del Commissario straordinario, delle regioni, delle province e dei comuni interessati. L'assegnazione delle risorse finanziarie previste dal settimo e dall'ottavo periodo del presente comma è effettuata con provvedimento del Commissario straordinario. Le assunzioni a tempo determinato sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, anche per le assunzioni a tempo indeterminato garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. Le disposizioni del presente comma in materia di comandi o distacchi, ovvero per l'assunzione di personale con

contratti di lavoro a tempo determinato nel limite di un contingente massimo di quindici unità, si applicano, nei limiti delle risorse finanziarie ivi previste, anche agli enti parco nazionali il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, nei comuni di cui agli allegati 1 e 2. Le risorse finanziarie non utilizzate dagli enti parco nazionali rimangono nella disponibilità degli Uffici speciali per la ricostruzione.».

D'Alfonso

D'ALFONSO, FERRAZZI, MARGIOTTA, VERDUCCI, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE,
CIRINNA', PARENTE, D'ARIENZO, MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

37.6

A.S. 909

Emendamento

Art. 37

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 3, dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:

«1-quinquies. Nei confronti del personale individuato ai sensi delle lettere b) e c) del comma 3, dell'articolo 50, le regioni, anche attraverso gli Uffici Speciali per la ricostruzione, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, stipulano contratti di lavoro a tempo determinato, previa indizione di specifiche procedure di selezione, per titoli ed esami, riservate fino al 50 per cento dei posti messi a concorso. Nelle more della definizione di tali selezioni trova applicazione il primo periodo del comma 3-sexies dell'articolo 50-bis. Per l'attuazione della presente disposizione sono trasferite nelle contabilità speciali di cui al comma 4 dell'articolo 4, le risorse della contabilità speciale di cui al comma 3 dello stesso articolo 4 già utilizzate ai fini dell'attuazione delle lettere b) e c) del comma 3 dell'articolo 50.».



D'ALFONSO, FERRAZZI, MARGIOTTA, VERDUCCI, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE,
CIRINNA', PARENTE, D'ARIENZO, MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

AS 909

Emendamento

ART. 37

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI



Al comma 1, sopprimere la lettera b-ter).

405

37.8

A.S. 909

Emendamento

Art. 37

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: e di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.



D'ALFONSO, FERRAZZI, MARGIOTTA, VERDUCCI, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE,
CIRINNA', PARENTE, D'ARIENZO, MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Emendamento

Art. 37

Al comma 1, sostituire la lettera c-bis), con la seguente:


c-bis) all'articolo 15 il comma 3-bis è sostituito dai seguenti:

«3-bis. Per gli interventi di competenza delle diocesi, di cui al comma 1, lettera e), di importo non superiore a 600.000 euro di lavori, i soggetti attuatori presentano presso i competenti Uffici Speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3 del presente decreto i progetti riguardanti la realizzazione degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del presente decreto. I professionisti incaricati della progettazione e della direzione dei lavori devono essere iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34. I lavori di cui al presente comma sono affidati a imprese che risultino iscritte all'Anagrafe antimafia di cui all'articolo 30, comma 6, scelte tra almeno cinque ditte, individuate nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, mediante apposita procedura concorrenziale intesa all'affidamento dei lavori alla migliore offerta.

L'elenco delle chiese su cui saranno autorizzati tali interventi è individuato dal Commissario straordinario entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con ordinanza emessa ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sentito il Presidente della CEI e il Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo. Con la medesima ordinanza commissariale sono stabilite le modalità procedurali di attuazione del presente comma, dirette ad assicurare il controllo, l'economicità, la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche e le priorità di intervento, anche in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Fino all'adozione dell'ordinanza commissariale di cui al periodo precedente trovano applicazione, in quanto compatibili, le modalità procedurali stabilite con le ordinanze commissariali n. 23 del 5 maggio 2017 e n. 32 del 21 giugno 2017.

3-ter. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con ordinanza emessa ai sensi dell'articolo 2, comma 2, previa intesa con la Conferenza Episcopale Italiana e sulla base dei lavori del tavolo tecnico istituito presso la struttura commissariale con decreto del Commissario straordinario di Governo n. 214 del 29 agosto 2018, vengono definite procedure semplificate per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera e), di importo superiore a 600.000 euro di lavori e inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dirette ad assicurare il controllo, l'economicità, la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche e le priorità di intervento, anche in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»



FERRAZZI, MARGIOTTA, VERDUCCI, D'ALFONSO, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNA', PARENTE, D'ARIENZO, MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

37.16

Emendamento

Articolo 37

BIASOTTI, MALLEGGNI

B. Mallegni

Al comma 1, dopo la lettera c-quater) aggiungere la seguente:

"c-quinquies) all'articolo 48, comma 13, le parole: « entro il 31 gennaio 2019 » sono sostituite con le seguenti: « entro il 31 gennaio 2021 ».

Nota - Sisma Italia centrale - L'emendamento proroga i termini di sospensione dei versamenti previdenziali e contributivi



A.S. 909
EMENDAMENTO
ARTICOLO 37

Al comma 1, dopo la lettera c)-quater, aggiungere la seguente:

c-quinquies) all'articolo 48, comma 13, le parole: «entro il 31 gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 gennaio 2021».

URSO



RUSPANDINI

MAFFONI

NASTRI

37.13

A.S. 909


Emendamento

Art. 37

Al comma 1, dopo la lettera c-quater) aggiungere la seguente:

c-quinquies) all'articolo 50, comma 3, la lettera a), è sostituita con la seguente: «Per non pregiudicare l'attività di ricostruzione nei territori del cratere abruzzese, l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere è autorizzato a stipulare, per il biennio 2017-2018, contratti a tempo determinato nel limite massimo di dieci unità di personale, a valere sulle risorse rimborsate dalla struttura del Commissario straordinario per l'utilizzo del contingente di personale in posizione di comando di cui al primo periodo, attingendo dalle graduatorie delle procedure concorsuali bandite e gestite in attuazione di quanto previsto dall'articolo 67-ter, commi 6 e 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per le quali è disposta la proroga di validità fino al 31 dicembre 2018, o, di personale dipendente di società *in house providing* in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, che abbiano acquisito comprovata esperienza in materia di ricostruzione nei territori del cratere abruzzese.».

FERRAZZI, MARGIOTTA, VERDUCCI, D'ALFONSO, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE,
CIRINNA', PARENTE, D'ARIENZO, MESSINA, MIRABELLI, SUDANO




37.14

Emendamento

Articolo 37

GALLONE



Al comma 1, dopo la lettera c-quater), aggiungere la seguente:

"c-quinquies) all'articolo 50-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole: « e di 29 milioni di euro per l'anno 2018 » sono inserite le seguenti: « e di 29 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3 » e le parole: « fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018 » sono sostituite con le seguenti: « fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 »;

2) al comma 1-bis, le parole: «con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018 » sono sostituite con le seguenti: « con efficacia limitata agli anni 2017, 2018, 2019»

3) al comma 3-bis, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: «I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo possono essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-quinquies del presente articolo, per un massimo di due volte e per una durata non superiore al 31 dicembre 2019, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3.".

Nota - Sisma Italia centrale - Si aumentano le risorse e si proroga la possibilità per gli uffici speciali per la ricostruzione di assumere personale. Inoltre prevediamo la possibilità per i Comuni di poter prorogare i termini per i lavoratori con contratti di collaborazione coordinata e contributiva.



37.15

A.S. 909

Emendamento

Art. 37

*Al comma 1, dopo la lettera c-quater), aggiungere la seguente:
c-quinquies) all'articolo 50-bis, comma 1, dopo le parole: «per ciascuno degli anni 2017 e
2018» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2019».*

FERRAZZI, MARGIOTTA, VERDUCCI, D'ALFONSO, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE,
CIRINNA', PARENTE, D'ARIENZO, MESSINA, MIRABELLI, SUDANO



37.16

413

Emendamento

Articolo 37

BIASOTTI, MALLEGGNI

Beccati
Al comma 1, dopo la lettera c-quater), è aggiunta la seguente:

“c-quinquies) all'articolo 50-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente comma: <<5-*bis*. I comuni compresi nell'allegato 1 e 2 del decreto-legge 17/10/2016 n. 189 possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato, connesse alle improrogabili esigenze della ricostruzione pubblica e privata, anche in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla legislazione vigente a condizione che l'incidenza delle spese di personale non sia superiore al 40 per cento delle spese correnti>>.

NOTA - La proposta emendativa è' necessaria per consentire ai Comuni interessati dagli eventi sismici, di incrementare il proprio personale in connessione alle improrogabili esigenze imposte dalla ricostruzione pubblica e privata. Se si vuole consentire ai Comuni di avere un ruolo attivo e fattivo, nella ricostruzione sia privata che pubblica, appare evidente la necessità di dover superare gli attuali vincoli assunzionali imposti ai Comuni dalle normative succedutesi negli ultimi anni.



37.17

474

A.S. 909

Emendamento

Art. 37

Al comma 1, dopo la lettera c-quater) aggiungere la seguente:

c-quinquies) all'articolo 50-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole: «e di 29 milioni di euro per l'anno 2018», sono aggiunte le seguenti: «di 29 milioni di euro per l'anno 2019 e di 29 milioni di euro per l'anno 2020»; le parole: «fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018», sono sostituite con le seguenti: «fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020»;

2) al comma 1-bis le parole: «con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018» sono sostituite con le seguenti: «con efficacia limitata agli anni 2017, 2018, 2019 e 2020»;

3) al comma 3-bis, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo posso essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-quinquies del presente articolo, per un massimo di tre volte e per una durata non superiore al 31 dicembre 2020, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3».

4) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«8-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 29 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede a valere su quota parte delle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 29 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 29 milioni di euro per l'anno 2020, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

FERRAZZI, MARGIOTTA, VERDUCCI, D'ALFONSO, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE,
CIRINNA', PARENTE, D'ARIENZO, MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

37.18

415

A.S. 909

Emendamento

Art. 37

Al comma 1, dopo la lettera c-quater) aggiungere la seguente:
c-quinquies) dopo l'articolo 50-bis è inserito il seguente:

«ART. 50-ter.

(Affidamento dei servizi a società in house providing).

1. Per l'assistenza allo svolgimento delle attività svolte dagli Uffici speciali per la ricostruzione, questi possono conferire incarichi di affidamento a società *in house* in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e che abbiano comprovata esperienza in materia di ricostruzione *post* sismica.

2. I conferimenti di cui al comma 1 sono effettuate nei limiti delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1.

3. Le attività svolte dalle società *in house* sono disciplinate da apposite convenzioni stipulate con gli Uffici speciali per la ricostruzione nelle quali devono essere specificamente indicate le unità di personale delle società *in house* che svolgono il servizio di supporto agli Uffici speciali per la ricostruzione.»

FERRAZZI, MARGIOTTA, VERDUCCI, D'ALFONSO, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE,
CIRINNA', PARENTE, D'ARIENZO, MESSINA, MIRABELLI, SUDANO



37.19

A.S. 909

EMENDAMENTO

ARTICOLO 37

Al comma 1-bis. aggiungere in fine le seguenti parole: «e le parole: ", per i successivi quarantotto mesi a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto," sono soppresse nonché le parole: "intervenga sui singoli provvedimenti" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "nei predetti Comuni siano presenti presidi ospedalieri".»


MARSILIO

37.5

A.S. 909

Emendamento


Art. 37

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis.

1. L'ammontare dovuto dai contribuenti per la sospensione dei versamenti contributivi di cui all'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 120 milioni di euro per l'anno 2018. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 176 milioni di euro per l'anno 2018, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.



VERDUCCI, FERRAZZI, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MESSINA, MIRABELLI,
SUDANO, D'ALFONSO, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNA', PARENTE

37.0.1

A.S. 909

Emendamento

Art. 37

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis.

1. L'ammontare dovuto dai contribuenti per la sospensione dei versamenti tributari di cui all'articolo 48, commi 1-bis, 10, 10-bis e 11, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 120 milioni di euro per l'anno 2018. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 120 milioni di euro per l'anno 2018, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.



VERDUCCI, FERRAZZI, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MESSINA, MIRABELLI,
SUDANO, D'ALFONSO, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNA', PARENTE

37.0.2

A.S. 909

EMENDAMENTO

Art.37

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis.

1. Per non pregiudicare l'attività di ricostruzione nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, il personale, individuato ai sensi dell'articolo 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e successive modificazioni, assunto con contratti di lavoro a tempo determinato con validità al 31 dicembre 2018 è prorogato al 31 dicembre 2019.

RUSPANDINI



MAFFONI

NASTRI

URSO

37.0.3

A.S. 909

Emendamento

Art. 37

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis.

1. Per il soddisfacimento delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 ed al fine di consentire l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 14, comma 3-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, la dotazione del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate previsto dall'articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016 è incrementato della somma di Euro 50 milioni per l'anno 2019 e di Euro 50 milioni per l'anno 2020 a valere sulle risorse destinate alle finalità di cui agli articoli 2, primo comma, lettera *f*) e 3, primo comma, lettera *q*) della legge 5 agosto 1978, n. 457, giacenti sui fondi *l*) ed *m*) del conto corrente n. 20127 «Fondi di edilizia convenzionata/agevolata programmi centrali» allocato presso Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e già destinate per il finanziamento degli interventi di edilizia residenziale sociale nei medesimi territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria con delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica n. 127 del 22 dicembre 2017, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 14 aprile 2018.



FERRAZZI, MARGIOTTA, VERDUCCI, D'ALFONSO, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE,
CIRINNA', PARENTE, D'ARIENZO, MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

37.0.4

421

A.S. 909

EMENDAMENTO

Art. 38

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di assicurare la riparazione, la ricostruzione e la ripresa economica il Commissario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e delle disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159».

RUSPANDINI

MAFFONI

NASTRI



422

38.1

A.S. 909

Emendamento

Art. 39

Bellanova

BELLANOVA, BOLDRINI, COLLINA, IORI, MANCA, PATRIARCA, RICETTI

Al comma 1, sostituire le parole *"purché depositate su singoli conti correnti bancari a tal fine attivati e intestati alla gestione del Commissario delegato"* con le seguenti: *"purché depositate su singoli conti correnti bancari a tal fine attivati o intestati alla gestione del Commissario delegato"*.

39.1

425

Emendamento

Articolo 39

PAGANO



Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sostituire le parole “attivati e intestati”, con le parole “attivati o intestati”;
- b) al comma 5, sostituire le parole “sono versati direttamente”, con le parole “possono essere versati direttamente”;
- c) il comma 6 è soppresso.

Nota - emendamento su impignorabilità risorse per ricostruzione eventi sismici

A.S. 909

EMENDAMENTO

ART. 39

Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

Art. 39-bis

Il comma 2 dell'art. 12 del D.L. 189 del 2016 è sostituito dal seguente: "Il comune rilascia il titolo abilitativo previa istruttoria sulla compatibilità urbanistica degli interventi richiesti a norma della vigente legislazione".

VERDUCCI, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNA', D'ALFONSO



425

38.0.1

A.S. 909

EMENDAMENTO

ART. 39

Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

Art. 39-bis

All'articolo 45 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "4-bis. L'indennità di cui al comma 4 in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi sismici di cui all'articolo 1, e che operino esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, è riconosciuta, anche per l'anno 2018, nel limite di 134,8 milioni di euro per il medesimo anno.

Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 134,8 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 134,8 milioni di euro per l'anno 2018. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 134,8 milioni di euro per l'anno 2018, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

VERDUCCI, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNA', D'ALFONSO



426

39.0.2

A.S. 909

EMENDAMENTO

ART. 39

Dopo l'articolo 39 aggiungere i seguenti:

Articolo 39-bis

All'articolo 48 del decreto-legge 189/2016 apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 11 sostituire le parole: «60 rate» con le seguenti: «120 rate»
- b) al comma 13 sostituire le parole «sessanta rate» con le seguenti «120 rate»
- c) al comma 8 sostituire le parole: «a 91,02 milioni di euro per l'anno 2018, a 78,1 milioni di euro per l'anno 2019, a 12,08 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «a 201,02 milioni di euro per l'anno 2018, a 160,1 milioni di euro per l'anno 2019, a 23,08 milioni di euro per l'anno 2020»
- d) dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8.bis Entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 110 milioni per l'anno 2018, 82 milioni per l'anno 2019 e per 11 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 60 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 1,7 milioni di euro per l'anno 2020, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

VERDUCCI, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNA', D'ALFONSO



39.0.3

27

A.S. 909

EMENDAMENTO

ART. 39

Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

Art. 39-bis

1. All'art. 50 bis, 1 comma, del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo le parole "fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018" sono inserite le parole "e per l'anno 2019".

VERDUCCI, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNA', D'ALFONSO



428

39.0.6

A.S. 909

EMENDAMENTO

ART. 39

Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

Art. 39-bis

A valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 362, della legge n. 232 del 2016, una quota fissa, pari al 4 per cento degli stanziamenti annuali di bilancio, è destinata ai Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nel quadro di un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo in termini di valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, di ricadute occupazionali dirette e indirette, di incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese, a: a) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva; b) attività e programmi di promozione turistica e culturale; c) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione; d) azioni di sostegno alle attività imprenditoriali; e) azioni di sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese; f) interventi e servizi per cittadini e imprese. Tali interventi sono realizzati all'interno di un Programma di sviluppo predisposto dal Commissario straordinario d'intesa con i Vice Commissari di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Il Programma di Sviluppo è sottoposto al Comitato interministeriale per la programmazione economica per l'approvazione e l'assegnazione delle risorse. Il Programma individua tipologie di intervento, amministrazioni attuatrici, disciplina del monitoraggio, della valutazione degli interventi in itinere ed ex post, della eventuale revoca o rimodulazione delle risorse per la più efficace allocazione delle medesime.

VERDUCCI, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNA', D'ALFONSO



429

39.0.5

A.S. 909

EMENDAMENTO

ART. 39

Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

Art. 39-bis

A valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 362, della legge n. 232 del 2016, una quota fissa, pari al 4 per cento degli stanziamenti annuali di bilancio, è destinata nel quadro di un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo in termini di valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, di ricadute occupazionali dirette e indirette, di incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese, a: a) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva; b) attività e programmi di promozione turistica e culturale; c) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione; d) azioni di sostegno alle attività imprenditoriali; e) azioni di sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese; f) interventi e servizi per cittadini e imprese.

VERDUCCI, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNA', D'ALFONSO



39. o. 6

A.S. 909

Emendamento

Art. 39

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-bis.

1. La norma di cui al secondo periodo del comma 28 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* Serie Generale n. 265 del 14 novembre 2011 – Supplemento Ordinario n. 234, deve essere interpretata nel senso che il diritto alla riduzione del 40 per cento dell'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è riconosciuto a partire dalla data di pubblicazione della legge in *Gazzetta Ufficiale*.

P. Juri

D'ALFONSO, FERRAZZI, MARGIOTTA, VERDUCCI, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE,
CIRINNA', PARENTE, D'ARIENZO, MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

39.0.7

437

A.S. 909

Emendamento

Art. 39

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

*ART. 39-bis. (Sisma de L'Aquila 2009 – interventi a favore degli imprenditori in infrazione.
Disposizioni in materia di recupero di aiuti dichiarati illegittimi).*

1. Per i beneficiari delle misure di cui all'articolo 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il Commissario straordinario – nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2017, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 2018 – provvede al recupero degli aiuti dichiarati illegittimi con la decisione della Commissione europea C(2015) del 14 agosto 2015 limitatamente ai soli importi eccedenti la soglia de minimis di euro 500.000,00 come determinata dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 come integrato con la Comunicazione della Commissione 2009/C 6/05 dell'11 gennaio 2011.

D'Alfonso

D'ALFONSO, FERRAZZI, MARGIOTTA, D'ARIENZO, MESSINA, MIRABELLI, SUDANO,
VERDUCCI, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, PARENTE

39.1.8

432

A.S. 909

Emendamento

Art. 39

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-bis.

(Assunzione personale aree terremotate).

1. Il personale precario e quello assunto a seguito di concorso pubblico, impiegati presso il Comune de L'Aquila e in parte presso gli Uffici territoriali per la ricostruzione del cratere, è trasferito nell'ambito delle piante organiche dei rispettivi enti.

Φ *Alfonso*

D'ALFONSO, FERRAZZI, MARGIOTTA, VERDUCCI, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE,
CIRINNA', PARENTE, D'ARIENZO, MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

39. o. 9

435

A.S. 909

Emendamento

Art. 39

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-bis.

(Personale presso il Provveditorato alle Opere Pubbliche de L'Aquila).

1. Al fine di risolvere definitivamente l'annoso problema della carenza di personale presso il Provveditorato alle Opere Pubbliche, che sta creando gravi rallentamenti alla ricostruzione pubblica nei territori colpiti dall'evento sismico del 2009, è istituita una *task force* dedicata. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla pubblicazione di un bando per il reperimento di personale presso altre amministrazioni da trasferire in missione al Provveditorato alle Opere Pubbliche de L'Aquila per un periodo di tempo limitato allo sblocco dei progetti e delle gare necessarie alla ripresa sociale ed economica dei territori.

2. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione nei limiti di 15 milioni annuali del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.



D'ALFONSO, FERRAZZI, MARGIOTTA, VERDUCCI, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE,
CIRINNA', PARENTE, D'ARIENZO, MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

434

39.0.10

A.S. 909

Emendamento

Art. 39

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-bis.

(Contributo straordinario in favore del Comune de L'Aquila).

1. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, per l'anno 2019 è assegnato in favore del Comune de L'Aquila un contributo straordinario a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate, ivi includendo quelle inerenti alla tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, dell'importo complessivo di 10 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71 e successivi rifinanziamenti.



D'ALFONSO, FERRAZZI, MARGIOTTA, VERDUCCI, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE,
CIRINNA', PARENTE, D'ARIENZO, MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

A.S. 909


Emendamento

Art. 39

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-*bis*.

1. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, per l'anno 2019 al Comune de L'Aquila è assegnato un contributo straordinario di 2 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-*bis*, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con, le modalità ivi previste, destinato ad integrare le risorse stanziare per le finalità di cui all'articolo 1, comma 448, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.



D'ALFONSO, FERRAZZI, MARGIOTTA, VERDUCCI, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE,
CIRINNA', PARENTE, D'ARIENZO, MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

436

32.0.12

A.S. 909

Emendamento

Art. 39

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-bis.

1. In deroga al meccanismo degli spazi finanziari, al Comune de L'Aquila è riconosciuta la facoltà di applicare l'avanzo di amministrazione riaccertato per finanziare specifici interventi nei sensi di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 successive modificazioni e integrazioni e ciò considerando le relative spese come neutre ai fini del pareggio di bilancio.



D'ALFONSO, FERRAZZI, MARGIOTTA, VERDUCCI, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE,
CIRINNA', PARENTE, D'ARIENZO, MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

39.0.13

437

A.S. 909


Emendamento

Art. 39

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-bis.
(Conferenza permanente).

1. Al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione degli edifici pubblici e delle infrastrutture dei territori della regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici dell'aprile 2009, la decisione in ordine agli atti di approvazione dei progetti definitivi o esecutivi di opere pubbliche è affidata ad un organo unico denominato «Conferenza permanente». Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, detto organo è istituito e sono adottate le disposizioni relative alla sua composizione e al suo funzionamento.



D'ALFONSO, FERRAZZI, MARGIOTTA, VERDUCCI, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE,
CIRINNA', PARENTE, D'ARIENZO, MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

130

38.0.14

A.S. 909

Emendamento


Art. 39

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-bis.

(Mancati introiti comuni del cratere del sisma del 9 aprile 2009).

1. Agli altri comuni del cratere del sisma del 9 aprile 2009, diversi da L'Aquila, per le maggiori spese e le minori entrate comunque connesse alle esigenze della ricostruzione, per l'anno 2019 è destinato un contributo pari a 2,0 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con le modalità ivi previste. Tali risorse sono trasferite al Comune di Fossa che le ripartisce tra i singoli beneficiari previa verifica da parte dell'ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere degli effettivi fabbisogni.



D'ALFONSO, FERRAZZI, MARGIOTTA, VERDUCCI, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE,
CIRINNA', PARENTE, D'ARIENZO, MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

439

39.0.15

A.S. 909

Emendamento

Art. 39

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-bis.
(Assegnazione di spazi finanziari).

1. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2019 e 2020 sono assegnati ai Comuni individuati dall'articolo 2-bis, comma 43, del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 2017, spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti.

2. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 1 provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2019 e 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.



FERRAZZI, MARGIOTTA, VERDUCCI, D'ALFONSO, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE,
CIRINNA', PARENTE, D'ARIENZO, MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

A.S. 909

Emendamento

Art. 39

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-bis.

1. All'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020»;

b) al comma 4, primo periodo, le parole «2017» e «2018» sono sostituite, rispettivamente, da: «2018» e «2019 e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2020,».

D'ALFONSO, FERRAZZI, MARGIOTTA, VERDUCCI, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE,
CIRINNA', PARENTE, D'ARIENZO, MESSINA, MIRABELLI, SUDANO



447

39.0.17

A.S. 909

Emendamento

Art. 39

Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

ART. 39-bis.

1. All'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-*bis*. Per le spese sostenute per l'acquisizione dei beni strumentali nuovi di cui al comma 1, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.



FERRAZZI, MARGIOTTA, VERDUCCI, D'ALFONSO, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE,
CIRINNA', PARENTE, D'ARIENZO, MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

442

38.0.18

A.S. 909

Emendamento

Art. 39

Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

ART. 39-*bis*.

1. L'articolo 1, comma 746, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è sostituito dal seguente: «Le agevolazioni di cui alla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione, in favore dei titolari di imprese individuali o di imprese familiari che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento:

a) nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;

b) nel periodo dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;

c) nel periodo dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229».

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 746, è inserito il seguente: «746-*bis*. Le agevolazioni di cui alla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione, in favore dei soci di società in nome collettivo e i loro familiari coadiutori, dei soci di società di fatto, dei soci accomandatari di società in accomandita semplice, dei soci accomandanti di società in accomandita semplice che siano familiari coadiutori dei soci accomandatari, nonché dei soci di società a responsabilità limitata, che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento:

a) nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;

b) nel periodo dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;

c) nel periodo dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017, rispetto al corrispondente periodo

dell'anno 2016, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229».

Vashi

VERDUCCI, FERRAZZI, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MESSINA, MIRABELLI,
SUDANO, D'ALFONSO, GINETTI, GRIMANI, CIRINNA', PARENTE

38.0.19

444

A.S. 909

Emendamento

Art. 39

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-bis.

1. Dopo l'articolo 3 della legge n. 158 del 6 ottobre 2017 è aggiunto il seguente:

«ART. 3-bis. – (Fondo per lo sviluppo strutturale dei piccoli comuni colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016) – 1. A favore dei piccoli comuni compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, un Fondo speciale per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni destinato al finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in Sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive in quei territori. Per gli anni 2018 e 2019, nel Fondo di cui al primo periodo confluiscono altresì le risorse di cui all'articolo 1, comma 640, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che sono destinate esclusivamente al finanziamento degli interventi di ristrutturazione dei percorsi viari di particolare valore storico e culturale destinati ad accogliere flussi turistici che utilizzino modalità di trasporto a basso impatto ambientale.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018 e a 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

FERRAZZI, MARGIOTTA, VERDUCCI, D'ALFONSO, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE,
CIRINNA', PARENTE, D'ARIENZO, MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

A.S. 909

Emendamento

Art. 39

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-bis.

1. Nelle more della realizzazione degli interventi di edilizia sanitaria necessari alla riorganizzazione della rete ospedaliera e dell'offerta sanitaria nel territorio della regione Abruzzo, già colpito da eventi sismici, nei comuni di Popoli, Atessa, Guardiagrele, Ortona, Tagliacozzo, Atri, Sulmona, Penne non si applicano, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70.

2. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore di cui al comma 1 la Giunta regionale provvede, in applicazione delle disposizioni di cui al medesimo comma 1, ad individuare i singoli provvedimenti di riorganizzazione della rete ospedaliera per i presidi di Popoli, Atessa, Guardiagrele, Ortona, Tagliacozzo, Atri, Sulmona e Penne.

3. Sono altresì sospese, a partire dallo stesso termine previsto dal comma 1, le disposizioni contenute nei decreti del Commissario *ad acta* con riferimento ai presidi di Popoli, Atessa, Guardiagrele, Ortona, Tagliacozzo, Atri, Sulmona, Penne.



D'ALFONSO, FERRAZZI, MARGIOTTA, VERDUCCI, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNA', PARENTE, D'ARIENZO, MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

39.0.21

446

A.S. 909

Emendamento

Art. 39-ter

Sopprimerlo.

FERRAZZI, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MESSINA, MIRABELLI, SUDANO,
TARICCO

Leup

39_ter.1

AS 909

Emendamento

ART. 39-ter

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI



Sopprimerlo.

39-ter.2

EMENDAMENTO

Art. 39 - ter

PAPATHEU

Papau

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: "realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016" e sostituirle con le seguenti: "realizzati entro i termini previsti dal decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326".


39-ter.3



EMENDAMENTO

Art. 39 - ter

PAPATHEU



Al comma 1 aggiungere, in fine, la seguente lettera: "e) All' Art. 1-sexies sopprimere il comma 2".


39-ter.4



Emendamento

Articolo 39-ter

TOFFANIN




Dopo l'articolo 39-ter, aggiungere il seguente:


«Articolo 39-quater

(Proroga sospensione mutui degli Enti Locali colpiti dal sisma del maggio 2012)

1. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, e successive modificazioni, e all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, nonché alle province dei predetti comuni, è prorogata all'anno 2019 la sospensione, prevista dall'art. 14 comma 5-bis del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2018 incluse quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1 comma 426 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1 comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dell'articolo 1, comma 456, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2. Gli oneri di cui al comma 1, sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2020, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

3. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 1 e 2 quantificati in 2 milioni di euro per l'annualità 2019 e 1,3 milioni di euro per l'annualità 2020, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.”



39-ter. 0.1

A.S. 909

Emendamento

Art. 39-ter

Richetti

RICHETTI, BELLANOVA, BOLDRINI, COLLINA, IORI, MANCA, PATRIARCA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 39-quater

1. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dall'articolo 2-bis del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 2017, è prorogata all'anno 2019 la sospensione, prevista dall'articolo 14, comma 5-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2019 incluse quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1 comma 426 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1 comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Gli oneri di cui al comma 1 sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2020, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

3. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 1 e 2 quantificati in 1,4 milioni di euro per l'annualità 2019 e 1,3 milioni di euro per l'annualità 2020, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135."

~~39-quater~~

39-ter.0.2

Emendamento

Articolo 39-ter

BIASOTTI, MALLEGGNI



Dopo l'articolo 39-ter, aggiungere il seguente:

«Articolo 39-quater
(Proroga sospensione mutui dei privati su immobili inagibili)

1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2020. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000 euro tanto per l'anno 2019, quanto per l'anno 2020, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

Conseguentemente, il Capo IV è sostituito come segue "Capo IV. MISURE URGENTI PER GLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IN ITALIA NEGLI ANNI 2009, 2012, 2016 E 2017"

Nota - La norma estende al 31/12/2020, termine fissato per la conclusione dello stato di emergenza, la so-sospensione, su richiesta, dei mutui privati sugli edifici inagibili. Non necessita di copertura finanziaria a carico dello Stato in quanto già coperta con le risorse delle contabilità speciali.

35 Feb. 2020



Emendamento

Articolo 39-ter

PAGANO



Dopo l'articolo 39-ter, aggiungere il seguente:

«Articolo 39-quater

(Proroga Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia)

1. All'articolo 46, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017 n. 96, come modificato dal comma 745 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, sostituire le parole: "2016", con le seguenti: "2018".>>

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede, nel limite di spesa di 15 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione per i medesimi anni del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 3 del decreto legge 29 novembre 2004, n.282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

Nota - emendamento ZFU (proroga Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia)

La proposta emendativa è finalizzata ad allungare il periodo di esenzione dalle imposte sui redditi e dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, previsti dalla disciplina della zona franca urbana, per le imprese ubicate nei territori dell'Italia centrale, colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, che versano in una situazione di perdurante crisi economica, con una riduzione significativa del fatturato (25%).

39-ter.0.4

A.S. 909

Emendamento

Art. 39-ter

Dopo l'articolo 39-ter aggiungere il seguente:

Art. 39-quater

(Istituzione di una zona franca nella Regione Veneto)

1. Ai fini dell'istituzione di una zona franca nei territori dei comuni della Regione Veneto colpita dagli eccezionali eventi atmosferici del 28 ottobre 2018 per il quale è stato dichiarato lo stato di crisi dalla Regione Veneto, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro nell'anno 2019.
2. La definizione della perimetrazione della zona franca e delle agevolazioni alle imprese localizzate all'interno della medesima è stabilita con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Regione Veneto e il CIPE, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Ai fini di cui al presente articolo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è incrementata di 5 milioni di euro nell'anno 2019. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

D'ARIENZO, FERRAZZI, SBROLLINI



39-ter.0.5

Emendamento

Articolo 39-ter

PAGANO



Dopo l'articolo 39-ter, aggiungere il seguente:

«Articolo 39-quater

(Proroga del credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici)

1. All'articolo 18-quater del Decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8 convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, al comma 1, le parole "fino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle parole "fino al 31 dicembre 2020".».

2. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro, si provvede a valere sul fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

NOTA: L'art.1 co.98-108, della legge la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (cd. Legge di Stabilità 2016) ha introdotto un'agevolazione fiscale per incentivare le imprese all'acquisto di macchinari (ad esclusione degli immobili) in favore delle imprese localizzate nelle regioni del Sud Italia (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia- cd. "credito d'imposta per il Mezzogiorno").

In particolare, sono agevolati gli acquisti (anche mediante contratti di leasing), facenti parte di un progetto di investimento, relativi a macchinari, impianti ed attrezzature, destinati a strutture produttive già esistenti o collocate ex novo nelle medesime Regioni.

I suddetti acquisti devono avere ad oggetto macchinari nuovi e devono essere effettuati dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019

Il beneficio modulato a seconda delle dimensioni dell'impresa, spetta nella misura del:

- 20% nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per le piccole imprese;
- 15% nel limite massimo di 5 milioni di euro per le medie imprese;
- 10% nel limite massimo di 15 milioni di euro per le grandi imprese.

Il citato credito d'imposta è stato successivamente esteso dall'articolo 18-quater del Decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, anche alle imprese operanti nelle regioni colpite dagli eventi sismici del "Centro Italia", ovvero Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo e ha avuto definitivo riconoscimento da parte della Commissione europea, con la recente nota del 6 aprile 2018.

In particolare, il citato art.18-quater prevede che nei 140 Comuni delle Marche, del Lazio, dell'Umbria e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 2016, sarà possibile ottenere, previa richiesta all'Agenzia delle entrate, un credito d'imposta per nuovi investimenti in macchinari, impianti e attrezzature pari al:

- 45% per le piccole imprese;
- 35% per le medie imprese;
- 25% per le grandi imprese.

Il plafond messo a disposizione per il sistema produttivo è pari a circa 44 milioni di euro.

L'atteso placet europeo consentirà ora alle imprese di qualsiasi dimensione di fruire fino al 31 dicembre 2019 della medesima agevolazione prevista nelle aree del Mezzogiorno.

Il credito d'imposta rappresenta, infatti, uno strumento agevolativo estremamente virtuoso che potrebbe - in prospettiva - essere ancora più efficace se venisse consentito alle imprese - con un

opportuno intervento normativo - la cessione a soggetti privati in luogo della compensazione nel modello F24 a scomputo delle imposte.

Pertanto, con la presente proposta, si chiede di estendere per un ulteriore periodo d'imposta (fino al 31 dicembre 2020) la possibilità di accesso al credito per le imprese del "cratere".

33. Ter. ~~10~~.6

Emendamento

Articolo 39-ter

PAGANO



Dopo l'articolo 39-ter, aggiungere il seguente:

«Articolo 39-quater
(Proroga al riconoscimento degli straordinari del personale degli Enti locali)

1. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'art. 1 c. 761 l. 205/2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: «al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2020»;
- b) le parole: «nel limite di 500.000 euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020».

Conseguentemente, il Capo IV è sostituito come segue “Capo IV. MISURE URGENTI PER GLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IN ITALIA NEGLI ANNI 2009, 2012, 2016 E 2017”

Nota -

La norma si rende necessaria per poter continuare a garantire il pagamento degli straordinari al personale degli Enti locali impegnato nelle attività conseguenti al sisma.

Non comporta oneri aggiuntivi a carico dello Stato, trovando copertura sul Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2 del d.l. 74/2012.

39-ter. 0.7

Emendamento

Articolo 39-ter



BIASOTTI, MALLEGNI

Dopo l'articolo 39-ter, aggiungere il seguente:

«Articolo 39-quater

(Proroga esenzione IMU su immobili inagibili)

1. All'art. 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, come modificato dall'art. 1 c. 722 della l. 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 3.3 sono aggiunti i seguenti: <<3.4. Per i soli Comuni individuati dall'art. 2-bis comma 43 del d.l. 148/2017, convertito con modificazioni dalla l. 172/2017, interessati dalla proroga dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 2020 prevista dall'art. 2-bis comma 44 del d.l. 148/2017, conv. con mod. dalla l. 172/2017, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista al secondo periodo del comma 3, è da applicarsi a decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020. 3.5. Agli oneri derivanti dal comma 3.4, pari a 16 milioni per l'anno 2019 e 12,8 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.>>»

Conseguentemente, il Capo IV è sostituito come segue "Capo IV. MISURE URGENTI PER GLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IN ITALIA NEGLI ANNI 2009, 2012, 2016 E 2017"

Nota - Sisma Emilia Romagna

Nell'attuale previsione del dl 74/2012 sui fabbricati danneggiati è prevista l'esenzione dal pagamento dell'imposta municipale propria fino al ripristino dell'agibilità, ma non oltre il 31 dicembre 2018. Non essendo completata la ricostruzione privata ed essendo stato prorogato fino al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza, così come disposto dall'art. 2-bis comma 44 del d.l. 148/2017, conv. legge 172/2017, tale emendamento è necessario affinché la sospensione possa proseguire.

Gli oneri derivanti dalla disposizione, comprensivi della quota Stato e della quota comuni a seguito della ricognizione al 1 gennaio 2018 concordata con il Ministero dell'Interno ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono stimati in: 16 milioni di euro per il 2019 (3,8 Stato e 12,160 comuni), e 12,8 milioni di euro per il 2020 (3,072 Stato e 9,728 comuni).

39-ter.  

A.S. 909

Emendamento

Art. 39-ter



MANCA, BELLANOVA, BOLDRINI, COLLINA, IORI, PATRIARCA, RICHETTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 39-quater

1. All'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo il comma 3.3 sono aggiunti i seguenti:

"3.4 Per i soli Comuni individuati dall'articolo 2-bis, comma 43, del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 2017, interessati dalla proroga dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 2020 prevista dall'articolo 2-bis, comma 44, del medesimo decreto-legge, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista al secondo periodo del comma 3, è da applicarsi a decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

3.5 Agli oneri derivanti dal comma 3.4, pari a 16 milioni per l'anno 2019 e 12,8 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135."

39-ter. 9

Emendamento

Articolo 39-ter

BIASOTTI, MALLEGGNI

Dopo l'articolo 39-ter, aggiungere il seguente:

«Articolo 39-quater

1. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, al Comune dell'Aquila è assegnato un contributo straordinario di 2,4 milioni di euro per l'anno 2018, destinato a compensare le minori entrate connesse alla esenzione dal regime impositivo dell'imposta municipale propria, ai sensi dell'articolo 4, comma 5-*octies*, decreto-legge n. 16 del 2012, convertito, dalla legge n. 44 del 2012.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 2, 4 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre del 2004, n.282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n.307 come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2017, n.205.

Conseguentemente, il Capo IV è sostituito come segue "Capo IV. MISURE URGENTI PER GLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IN ITALIA NEGLI ANNI 2009, 2016 E 2017"

Nota - In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, al Comune dell'Aquila è assegnato un contributo straordinario di 2,4 milioni di euro per l'anno 2018, destinato a compensare le minori entrate connesse alla esenzione dal regime impositivo dell'imposta municipale propria.

39-ter. G. 10



Emendamento

Articolo 39-ter

BIASOTTI, MALLEGGNI



Dopo l'articolo 39-ter, aggiungere il seguente:

«Articolo 39-quater

(Disposizioni in materia di esenzione in favore delle utenze di immobili oggetto di ordinanza di inagibilità o dell'ordinanza sindacale di sgombero)

“1. Al comma 25, articolo 2-bis, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, sostituire il secondo periodo, con il seguente: <<Con i provvedimenti di cui al precedente periodo sono previste esenzioni del pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, acqua e telefonia comprensive sia degli oneri generali di sistema che degli eventuali consumi, dall'ordinanza di inagibilità o dell'ordinanza sindacale di sgombero fino alla revoca delle medesime, in favore delle utenze di immobili inagibili ubicati nel cratere.>>”.

NOTA

L'emendamento riguarda il sisma dell'Italia centrale.

Si propone di estendere l'agevolazione **dell'esenzione per le utenze (energia elettrica, gas, acqua e telefonia comprensive sia degli oneri generali di sistema che degli eventuali consumi)** a tutte le abitazioni inagibili del cratere fino alla revoca dell'inagibilità, e non solo a quelle ubicate in zona rossa, come invece prevede la normativa vigente.

39-ter. 15.11



A.S. 909

Emendamento

Art. 39-ter

Dopo l'articolo 39-ter aggiungere il seguente:

Art. 39-quater

(Misure di sostegno al reddito dei lavoratori)

1. Le previsioni di cui all'articolo 4-ter, ivi comprese le indennità e gli oneri di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo, sono estese anche a favore dei lavoratori di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo impossibilitati o penalizzati a prestare la propria attività a seguito degli eventi atmosferici eccezionali verificatisi in Veneto il 28 ottobre 2018. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018 e a 15 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

D'ARIENZO, FERRAZZI, SBROLLINI



39-ter. 0-12

A.S. 909

Emendamento

Art. 39-ter

Dopo l'articolo 39-ter aggiungere il seguente:

Art. 39-quater

(Misure in materia fiscale per fronteggiare l'alluvione del 28 ottobre 2018 nella Regione Veneto)

1. I redditi dei fabbricati, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate a seguito dell'evento, a decorrere dall'anno d'imposta in corso non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società fino al 31 dicembre 2020. I fabbricati di cui al primo periodo sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla prima rata in scadenza successiva all'evento e fino al 31 dicembre 2020. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 dicembre 2018, sono stabiliti i criteri e le modalità per il rimborso a Comuni interessati dagli eventi atmosferici avversi del minor gettito connesso all'esenzione di cui al precedente periodo.
2. Per i soggetti privati, proprietari o titolari di diritti di godimento o residenti o domiciliati o che hanno sede o unità locali in immobili che abbiano subito danni direttamente conseguenti all'evento, verificati con perizia asseverata, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti connessi al crollo, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive per le persone fisiche e giuridiche. Per i soggetti che svolgono attività economica, le agevolazioni di cui al presente comma sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
3. Le persone fisiche proprietarie o titolari di diritti di godimento sugli immobili di cui ai commi 1 e 2 ovvero negli stessi residenti o domiciliati e le persone fisiche o giuridiche che hanno sede legale o operativa negli stessi immobili, sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2020 in conseguenza dell'evento.
4. Fatto salvo l'adempimento degli obblighi dichiarativi di legge, non sono soggetti, a far data dal 14 agosto 2018, all'imposta di successione, né alle imposte e tasse ipotecarie e catastali, né all'imposta di bollo, gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito dell'evento.
5. I termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché per le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, destinate ai soggetti residenti o che hanno sede o unità locali negli immobili di cui ai commi 1 e 2, sono sospesi dal 14 agosto 2018 fino al 31 dicembre 2019.
6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 e 2020, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

D'ARIENZO, FERRAZZI, SBROLLINI



465

39-ter. 0.13

A.S. 909

Emendamento

Art. 39-ter

Boldrini

BOLDRINI, BELLANOVA, COLLINA, IORI, MANCA, PATRIARCA, RICETTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 39-quater

1. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'articolo 1, comma 760, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «2017, 2018, 2019 e 2020».

39 ter. 0.14

A.S. 909

Emendamento

Art. 39-ter

Collina

COLLINA, BELLANOVA, BOLDRINI, IORI, MANCA, PATRIARCA, RICETTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 39-quater

1. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 34, come modificato dall'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole: «*negli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019*» sono sostituite dalle seguenti: «*negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020*»;
- b) al secondo periodo, le parole: «*per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019*» sono sostituite dalle seguenti: «*per ciascuna annualità*».

38ter. 0.15

A.S. 909

Emendamento

Art. 39-ter

Jori

IORI, BELLANOVA, BOLDRINI, COLLINA, MANCA, PATRIARCA, RICHETTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 39-quater

1. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1, comma 761, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2020»;


b) le parole: «nel limite di 500.000 euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020».

39-ter. 0. 16

A.S. 909

Emendamento

Art. 39-ter



BOLDRINI, BELLANOVA, COLLINA, IORI, MANCA, PATRIARCA, RICETTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 39-quater

1. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2019 e 2020 sono assegnati ai Comuni individuati dall'art. 2-bis, comma 43, del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 2017, spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti.
2. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 1 provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2019 e 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232."

39-ter. 0.17

A.S. 909

Emendamento

Art. 39-ter

Patriarca

PATRIARCA, BELLANOVA, BOLDRINI, COLLINA, IORI, MANCA, RICETTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 39-quater

1. L'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito dal seguente: "758. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2019 e di 35 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135".

39-ter. @ 18

A.S. 909

Emendamento

Art. 39-ter

Collina

COLLINA, BELLANOVA, BOLDRINI, IORI, MANCA, PATRIARCA, RICHETTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 39-quater

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 3-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è inserito il seguente comma:

"4-bis. I finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali di cui ai provvedimenti dei Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, sono erogati dalle banche, in deroga a quanto previsto dal comma 4, sul conto corrente bancario vincolato intestato al relativo beneficiario, in una unica soluzione entro il 31 dicembre 2018, e posti in ammortamento a decorrere dalla data di erogazione degli stessi. Alla stessa data, matura in capo al beneficiario del finanziamento il credito di imposta, che è contestualmente ceduto alla banca finanziatrice e calcolato sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese una tantum strettamente necessarie alla gestione del medesimo finanziamento. Le somme depositate sui conti correnti bancari vincolati di cui al presente comma sono utilizzabili sulla base degli stati di avanzamento lavori entro la data di scadenza indicata nei provvedimenti di cui al primo periodo e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2020. Le somme non utilizzate entro la data di scadenza di cui al precedente periodo ovvero entro la data antecedente in cui siano eventualmente revocati i contributi, in tutto o in parte, con provvedimento delle autorità competenti, sono restituite in conformità a quanto previsto dalla convenzione con l'Associazione Bancaria Italiana di cui al comma 1, anche in compensazione del credito di imposta già maturato."

39-ter. 0. 18

A.S. 909

Emendamento

Art. 40

All'articolo 40, premettere i seguenti:

Art. 0.40

(Integrazione del Fondo per le emergenze nazionali)

1. Al fine di assicurare, nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi e indispensabili fabbisogni, gli immediati interventi nelle regioni colpite dagli eventi alluvionali nei mesi di ottobre e novembre 2018, il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-*quinquies* della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è rifinanziato per un ammontare pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
2. Ai maggiori oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione:
 - a) per un ammontare pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sul Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6 comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;
 - b) per un ammontare pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 0.40-bis

(Fondo per le demolizioni delle opere edilizie abusive)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo di rotazione, ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, finalizzato all'erogazione di finanziamenti ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive realizzate nei rispettivi territori, con uno stanziamento pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. A tal fine è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri, le condizioni e le modalità operative per la gestione e l'utilizzazione del fondo.
3. L'erogazione dei finanziamenti avviene sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle demolizioni da eseguire ovvero delle risultanze delle attività di accertamento tecnico e di predisposizione degli atti finalizzati all'acquisizione dei manufatti abusivi al patrimonio, da parte dei comuni e delle regioni. Il tasso di interesse applicato ai finanziamenti è stabilito con il decreto di cui al comma 2. I finanziamenti sono restituiti sulla base di un piano di ammortamento decennale a rate annuali costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi. I comuni beneficiari iscrivono nei rispettivi bilanci l'importo dei finanziamenti come accensione di prestiti.
4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

FERRAZZI, MARGIOTTA, MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, ASTORRE, D'ARIENZO, TARICCO



470

040.1

A.S. 909

Emendamento

Art. 40

Sopprimerlo.

Ferrazzi

FERRAZZI, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MESSINA, MIRABELLI, SUDANO,
TARICCO

471

40.1

A.S. 909

Emendamento

Art. 40

Sostituire l'articolo 40 con il seguente:

Art. 40

(Ripristino della struttura di missione Casa Italia)

1. All'articolo 18-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse al progetto "Casa Italia", anche a seguito degli eventi sismici che hanno interessato le aree dell'Italia centrale nel 2016 e nel 2017, al fine di sviluppare, ottimizzare e integrare strumenti finalizzati alla cura e alla valorizzazione del territorio e delle aree urbane nonché del patrimonio abitativo, anche in riferimento alla sicurezza e all'efficienza energetica degli edifici, ferme restando le attribuzioni disciplinate dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, in capo al Dipartimento della protezione civile e alle altre amministrazioni competenti in materia, è istituito un apposito dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.»>>

b) il comma 2, è sostituito dal seguente: «2. Per garantire l'immediata operatività del suddetto dipartimento, fermi restando la dotazione organica del personale di ruolo di livello non dirigenziale e i contingenti del personale di prestito previsti per la Presidenza del Consiglio dei ministri, la dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri è incrementata di tre posizioni di livello generale e di quattro posizioni di livello non generale. E' lasciata facoltà alla Presidenza del Consiglio dei ministri di procedere, in aggiunta a quanto autorizzato a valere sulle attuali facoltà assunzionali, al reclutamento nei propri ruoli di venti unità di personale non dirigenziale e di quattro unità di personale dirigenziale di livello non generale, tramite apposito concorso per l'espletamento del quale può avvalersi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3-*quinquies* dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.».

MARCUCCI, MALPEZZI, FERRAZZI, MARGIOTTA, MESSINA, MIRABELLI SUDANO, ASTORRE, D'ARIENZO



472

40.2

A.S. 909

Emendamento

Art. 40


Sostituire l'articolo 40 con il seguente:

Art. 40

(Ripristino della "Struttura di missione Casa Italia")

1. All'articolo 4 del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, il comma 1 è soppresso. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, riacquistano efficacia le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, commi 1 e 2, del decreto legge 9 febbraio 2018, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 4, comma 1 del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97.

MARCUCCI, MALPEZZI, FERRAZZI, MARGIOTTA, MESSINA, MIRABELLI SUDANO, ASTORRE,
D'ARIENZO



473

40.3

A.S. 909

Emendamento

Art. 40

Sostituire l'articolo 40 con il seguente:

Art. 40

(Ripristino della "Struttura di missione Italia sicura")

1. All'articolo 2, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, il comma 3 è soppresso. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, riacquistano efficacia le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 8, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 2, comma 2, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97.
2. All'articolo 4 del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, il comma 3 è soppresso. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, riacquistano efficacia le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 487, 488 e 489, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 4, comma 3 del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97.

MARCUCCI, MALPEZZI, FERRAZZI, MARGIOTTA, MESSINA, MIRABELLI SUDANO, ASTORRE,
D'ARIENZO



474

424

A.S. 909

Emendamento

Art. 40

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

ART. 40-bis.

1. A seguito degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi in Calabria, Sardegna, Sicilia, nel mese di ottobre 2018 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentiti i presidenti delle regioni interessate, sono individuate le priorità infrastrutturali anche sulla viabilità minore a sostegno degli ambiti territoriali colpiti dagli eventi calamitosi da effettuare d'intesa con Regioni e Province.

2. In favore dei territori di cui al comma 1 è autorizzata la spesa pari a 20 milioni di euro per l'anno 2018, per interventi di ripristino di manufatti stradali, nonché per la ripresa delle attività produttive e delle attività agricole, per il risarcimento di unità immobiliari danneggiate e per ulteriori interventi di emergenza finalizzati ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose nei territori dei comuni individuati.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017 n.205.



FERRAZZI, MARGIOTTA, SUDANO, FARAONE, MAGORNO, CUCCA ASTORRE,
D'ARIENZO, MESSINA, MIRABELLI,

475

40.0.1

AS 909

Emendamento

ART. 40-bis

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI



Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 40-ter

(Ulteriori interventi prioritari su infrastrutture viarie).

1. A valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è istituito un fondo per la realizzazione degli interventi prioritari di manutenzione e messa in sicurezza delle opere di infrastrutture viarie degli enti locali sulla base degli elenchi trasmessi in attuazione del monitoraggio avviato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 16 agosto 2018.

2. Il fabbisogno finanziario è determinato in apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi del comma 1072 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

40-bis.0.1

476

Emendamento

Articolo 40-bis

GALLONE



Dopo l'articolo 40-bis, aggiungere il seguente:

«Articolo 40-ter (Misure urgenti in favore dei territori della Provincia di Bergamo interessati da gravi eventi atmosferici)

1. Al fine di far fronte ai danni causati dal maltempo nella Provincia di Bergamo, in particolar modo nelle località della Valle di Scalve e Val Brembana, sono stanziati a favore della regione Lombardia e degli enti locali interessati, quale contributo statale, sedici milioni di euro per il 2018.

2. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione nei limiti di 16 milioni di euro per il 2018 del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

40-bis. 0. 2



Emendamento

Articolo 40-bis

BERARDI, MALLEGGNI



Dopo l'articolo 40-bis, aggiungere il seguente:

«Articolo 40-ter (Misure urgenti in favore dei territori delle Province di Grosseto e Livorno interessati da gravi eventi atmosferici)

1. Al fine di far fronte ai danni causati dal maltempo nelle Province di Grosseto e Livorno, in particolar modo nelle isole di pertinenza, sono stanziati a favore della Regione Toscana e degli enti locali interessati, quale contributo statale, 8 milioni di euro per il 2018.
2. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione nei limiti di 8 milioni di euro per il 2018 del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

40-bis.0.3



Emendamento

Articolo 40-bis

BERARDI, MALLEGNI



Dopo l'articolo 40-bis, aggiungere il seguente:

«Articolo 40-ter (Misure urgenti in favore dei territori della Provincia di Grosseto interessati da gravi eventi atmosferici)

1. Al fine di far fronte ai danni causati all'agricoltura dal maltempo nella Provincia di Grosseto, sono stanziati a favore della Regione Toscana e degli enti locali interessati, quale contributo statale, 16 milioni di euro per il 2018.

2. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione nei limiti di 16 milioni di euro per il 2018 del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

40-bis. 0.4





AS 909

Emendamento

Articolo 40-bis

FERRO, CAUSIN, TOFFANIN

Dopo l'articolo 40-bis, aggiungere il seguente:

«Articolo 40-ter (Misure urgenti in favore dei territori delle Province di Belluno, Venezia, Treviso, Rovigo e Vicenza interessati da gravi eventi atmosferici)

1. Per gli enti locali colpiti dal maltempo nel mese di ottobre 2018, individuati attraverso un decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti da emanare entro 30 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, è prevista la sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2019 incluse quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1 comma 426 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1 comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Gli oneri di cui al comma 1, sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2020, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
3. Al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati ai comuni, compresi nelle province di Belluno, Venezia, Treviso, Rovigo e Vicenza, contributi soggetti a rendicontazione a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi per opere pubbliche, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2018. Per gli anni 2018 e 2019 i contributi di cui al periodo precedente sono assegnati ai comuni compresi nelle province di Belluno, Venezia, Treviso, Rovigo e Vicenza per spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di miglioramento

e messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro per l'anno 2019.

4. Agli oneri derivanti dal precedente comma 3 quantificati in 5 milioni di euro per l'annualità 2018 e 5 milioni di euro per l'annualità 2019, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

5. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle attività di progettazione oggetto del contributo di cui al comma 3.

6. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il fondo per interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico nelle province di Belluno, Venezia, Treviso, Rovigo e Vicenza.

7. Per l'attuazione degli interventi di immediata necessità di cui al comma 6, al fondo per interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico è assegnata una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2019.

8. Al Presidente della Regione Veneto sono intestate apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale per la gestione delle risorse trasferite per l'attuazione degli interventi loro delegati.

9. All'onere derivante dall'attuazione del comma 7, valutato in 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante riduzione Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla messa in sicurezza del territorio a seguito del maltempo nelle Province di Belluno, Venezia, Treviso, Rovigo e Vicenza, al miglioramento della dotazione infrastrutturale nonché al recupero degli immobili e delle strutture destinate a servizi per la popolazione, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2018 e 2019 sono assegnati agli enti locali interessati spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti.

11. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 1 provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2017, 2018 e 2019 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

12. Con riferimento al periodo d'imposta 2018, al fine di superare le difficoltà che si possono verificare per l'insufficienza dell'ammontare complessivo delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con

esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti nei territori della Provincia di Belluno, Venezia, Treviso, Rovigo e Vicenza, anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi con le modalità indicate nell'articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

13. Nei Comuni ricadenti nelle Province di Belluno, Venezia, Treviso, Rovigo e Vicenza, individuati secondo le modalità di cui al comma 1 del presente articolo, a partire dal 1 dicembre 2018 sono sospesi fino al 31 luglio 2019:

a) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;

b) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e delle Regioni;

c) il versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli;

d) l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;

e) il pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello Stato e degli enti pubblici, ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;

f) le sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo, purché entro il 31 maggio 2017, le domande di iscrizione alle camere di commercio, le denunce di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, nonché la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa;

g) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli

interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale;

h) il pagamento delle rate relative alle provvidenze di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, concernente lo sviluppo della proprietà coltivatrice;

i) il pagamento delle prestazioni e degli accertamenti che sono effettuati dai servizi veterinari del Sistema sanitario nazionale a carico dei residenti o titolari di attività zootecniche e del settore alimentare coinvolti negli eventi del sisma;

l) i termini relativi agli adempimenti e versamenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 (257), per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei territori colpiti dal sisma rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale.

13. All'onere di cui al comma 13, si provvede mediante corrispondente riduzione nei limiti di 16 milioni di euro per il 2018 del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

40-bis.0.5



Emendamento

Articolo 40-bis

FLORIS, MALLEGGNI

Dopo l'articolo 40-bis, aggiungere il seguente:

Articolo 40-ter
(*Misura urgente in materia di infrastruttura stradale*)

1. Al fine di consentire la più rapida ricostruzione del ponte sul rio Santa Lucia lungo la statale 195 che parte da Cagliari, e collega i comuni di Capoterra e Pula, crollato dopo l'alluvione del 10 ottobre scorso, e per consentire il conseguente ripristino della relativa viabilità, sono stanziati a favore della regione Sardegna e degli enti locali interessati, quale contributo statale, dieci milioni di euro per il 2018.

Nota - Risorse per rapida ricostruzione del ponte sul rio Santa Lucia lungo la statale 195 (Cagliari)

40-bis. o. 6



A.S. 909

Emendamento

Art. 40-bis

Sudano

SUDANO, FARAONE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 40-ter

(Istituzione di una zona franca nella Regione Sicilia)

1. Ai fini dell'istituzione di una zona franca nei territori dei comuni della Regione Sicilia colpita dagli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2018 per i quali è stata richiesta la dichiarazione di stato di emergenza dalla Regione Sicilia, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro nell'anno 2019.
2. La definizione della perimetrazione della zona franca e delle agevolazioni alle imprese localizzate all'interno della medesima è stabilita con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Regione Sicilia e il CIPE, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Ai fini di cui al presente articolo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è incrementata di 5 milioni di euro nell'anno 2019. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

40-bis.0.7

A.S. 909

Emendamento


FARAONE, SUDANO

Art. 40-bis

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 40-ter

(Misure in materia fiscale per fronteggiare gli eventi calamitosi dell'ottobre e novembre 2018 nella Regione Sicilia)

1. I redditi dei fabbricati, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate a seguito degli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2018 nella Regione Sicilia, a decorrere dall'anno d'imposta in corso, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società fino al 31 dicembre 2020. I fabbricati di cui al primo periodo sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla prima rata in scadenza successiva all'evento e fino al 31 dicembre 2020. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 dicembre 2018, sono stabiliti i criteri e le modalità per il rimborso a Comuni interessati dagli eventi calamitosi del minor gettito connesso all'esenzione di cui al precedente periodo.

2. Per i soggetti privati, proprietari o titolari di diritti di godimento o residenti o domiciliati o che hanno sede o unità locali in immobili che abbiano subito danni direttamente conseguenti agli eventi, verificati con perizia asseverata, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti connessi ai danni subiti, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive per le persone fisiche e giuridiche. Per i soggetti che svolgono attività economica, le agevolazioni di cui al presente comma sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

3. Le persone fisiche proprietarie o titolari di diritti di godimento sugli immobili di cui ai commi 1 e 2 ovvero negli stessi residenti o domiciliati e le persone fisiche o giuridiche che hanno sede legale o operativa negli stessi immobili, sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2020 in conseguenza dell'evento.

4. Fatto salvo l'adempimento degli obblighi dichiarativi di legge, non sono soggetti, a far data dal 14 agosto 2018, all'imposta di successione, né alle imposte e tasse ipotecarie e catastali, né all'imposta di bollo, gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito dell'evento.

5. I termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché per le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, destinate ai soggetti residenti o che hanno sede o unità locali negli immobili di cui ai commi 1 e 2, sono sospesi dal 14 agosto 2018 fino al 31 dicembre 2019.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 e 2020, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

40 bis. o. 8

A.S. 909

Emendamento

Art. 40-bis


SUDANO, FARAONE

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

"ART. 40-ter.

1. A seguito degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Sicilia nei mesi di ottobre e novembre 2018, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Presidente della Regione, sono individuate le priorità infrastrutturali anche sulla viabilità minore a sostegno degli ambiti territoriali colpiti dagli eventi calamitosi, da effettuare d'intesa con Regioni e Province.

2. In favore dei territori di cui al comma 1 è autorizzata una spesa pari a 20 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019 per interventi di ripristino di manufatti stradali, nonché per la ripresa delle attività produttive e delle attività agricole, per il risarcimento dei danni alle unità immobiliari danneggiate e per ulteriori interventi di emergenza finalizzati ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose nei territori dei comuni individuati.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017 n. 205."

40-bis.0.3

A.S. 909

Emendamento

Art. 40-bis


FARAONE, SUDANO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 40-ter

(Misure di sostegno al reddito dei lavoratori)

1. Le previsioni di sostegno al reddito dei lavoratori previste all'articolo 4-ter, ivi comprese le indennità e gli oneri di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo, sono estese anche a favore dei lavoratori impossibilitati o penalizzati a prestare la propria attività a seguito degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Sicilia nei mesi di ottobre e novembre 2018. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018 e a 15 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

40-bis. o. 10

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze

Emendamento

Articolo 41

Stralciare l'articolo.

DE BONIS *De Bonis*
FATTORI *Fattori*
AGOSTINELLI *Agostinelli*
CIAMPOLILLO *Ciampolillo*
TRENTACOSTE *Trentacoste*
GRANATO *Granato*
MARILOTTI *Mariotti*
RICCIARDI *Ricciardi*
ANGRISANI *Angrisani*
DE FALCO *De Falco*
ROMAGNOLI *Romagnoli*

A.S. 909

Emendamento

Art. 41

Sopprimerlo.

RENTI, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, MESSINA, MIRABELLI,
SUDANO

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dario' or similar, written in a cursive style.

AS 909

Emendamento

ART. 41

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI



Sopprimerlo

492

41.3

AS 909

Emendamento

ART. 41

sopprimere l'articolo

Martelli

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Martelli', written in a cursive style.

Emendamento

Articolo 41

LONARDO

Sopprimere l'articolo



MOTIVAZIONE

Nel Decreto Genova,

E' stato inserito l'art. 41 che aumenta di 20 volte la quantità di idrocarburi ammessi nei fanghi di depurazione da spargere sui terreni.

Come valori consentiti per gli idrocarburi con catene di carbonio comprese tra C10 e C40 sono stati alzati da 50 mg/kg (con i relativi valori di: Mercurio, Nichel, Piombo, Rame e Zinco) a 1.000 mg/kg (come conseguenza l'aumento di 20 volte i valori di: Mercurio, Nichel, Piombo, Rame e Zinco).

La problematica principale di questi idrocarburi è il loro potenziale ecotossico e la difficoltà intrinseca a definirne la tossicità lungo termine (basti pensare ai Pfas nella Provincia di Vicenza), inoltre, la loro presenza non esclude la contaminazione di altri inquinati dichiaratamente cancerogeni e mutageni con un'elevata persistenza ambientale quali metalli pesanti, diossina e IPA.

La diluizione degli inquinanti ambientali sul terreno non è diversa da quella perpetrata "criminalmente" tutti gli negli ecosistemi (marini oppure interrati) ora con quest'articolo inquiniamo per "legge".

Inoltre, la tossicità di questi inquinanti si aggrava quando vengono metabolizzati e bioaccumulati negli organismi lungo la piramide alimentare al cui vertice si trova inevitabilmente "l'uomo" inteso come comune cittadino.

Perche' (ASPIA) Alberto (LONARDO)

Francesco Caluso

Vittorio (VITALI)

Vittorio Caluso (CARBONE)

41.5

494

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze

Emendamento

Articolo 41

Sopprimere l'articolo.

DE BONIS

De Bonis

FATTORI

Fattori

AGOSTINELLI

Agostinelli

CIAMPOLILLO

Ciampolillo

TRENTACOSTE

Trentacoste

GRANATO

Granato

MARILOTTI

Marilotti

RICCIARDI

Ricciardi

ANGRISANI

Angrisani

DE FALCO

De Falco

ROMAGNOLI

Romagnoli

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze

Emendamento

Articolo 41

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo e con il Ministro della salute, con apposito decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previa valutazione del rischio e acquisiti e resi pubblici i pareri più recenti dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), dell'EFSA, del Consiglio delle Ricerche (CNR) e del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria (CREA), determina le modalità e le caratteristiche dei fanghi di depurazione al fine del loro utilizzo in agricoltura.

DE BONIS	De Bonis
FATTORI	Fattori
AGOSTINELLI	Agostinelli
AUDDINO	Auddino
NATURALE	Naturale
TRENTACOSTE	Trentacoste
GRANATO	Granato
MARILOTTI	Marilotti
RICCIARDI	Ricciardi
ANGRISANI	Angrisani
DE FALCO	De Falco
ROMAGNOLI	Romagnoli

AS 909

Emendamento

Articolo 41

LOREFICE

Al comma 1, sostituire le parole da "1. Al fine di superare" fino a "almeno una volta l'anno" con le seguenti: "Ai fini dell'utilizzo del prodotto del trattamento dei fanghi di depurazione in agricoltura i limiti dell'Allegato 1B del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 sono modificati e integrati dalle tabelle di cui all'Allegato 1 del presente decreto"

Conseguentemente aggiungere l'Allegato 1 al presente decreto

Allegato 1

Tabella 1 – Valori limite e concentrazioni caratterizzanti i prodotti derivanti dal trattamento dei fanghi di depurazione idonei all'utilizzo in agricoltura

Parametro	Unità di misura	Valore limite su prodotto del trattamento del fango
pH		$5,5 < \text{pH} \leq 10$
Arsenico	mg/kg ss	≤ 10
Cadmio	mg/kg ss	≤ 20
Cromo totale	mg/kg ss	≤ 750
Mercurio	mg/kg ss	≤ 10
Nichel	mg/kg ss	≤ 300
Piombo	mg/kg ss	≤ 750
Rame	mg/kg ss	≤ 1.000
Zinco	mg/kg ss	≤ 2500
Acenafte	mg/kg ss	$\Sigma < 6$
Benzo[a]antracene	mg/kg ss	
Benzo[b]fluorantene	mg/kg ss	
Benzo[j]fluorantene	mg/kg ss	
Benzo[k]fluorantene	mg/kg ss	
Benzo[a]pirene	mg/kg ss	
Benzo[e]pirene	mg/kg ss	
Benzo[j,i]perilene	mg/kg ss	
Crisene	mg/kg ss	
Dibenzo[a,h]antracene	mg/kg ss	
Indeno[1,2,3-c,d]pirene	mg/kg ss	
Fenantrene	mg/kg ss	
Fluorene	mg/kg ss	
Fluorantene	mg/kg ss	
Pirene	mg/kg ss	
PCB-28	mg/kg ss	$\Sigma < 0,8$
PCB-52		
PCB-77		
PCB-81		
PCB-95		

PCB-99		
PCB-101		
PCB-105		
PCB-110		
PCB-114		
PCB-118		
PCB-123		
PCB-126		
PCB-128		
PCB-138		
PCB-146		
PCB-149		
PCB-151		
PCB-153		
PCB-156		
PCB-157		
PCB-167		
PCB-169		
PCB-170		
PCB-177		
PCB-180		
PCB-183		
PCB-187		
PCB-189		
PCDD/PCDF	ng TEQ/kg ss	<50
AOX Lindano		
AOX Endosulfan		
AOX Tricloroetilene	mg/kg ss	$\Sigma < 500$
AOX Tetracloroetilene		
AOX Clorobenzeni		
DEHP Bis(2-etilesil)ftalato	mg/kg ss	<100
Nonilfenolo	mg/kg ss	
Nonilfenolo monoetossilato	mg/kg ss	$\Sigma < 50$
Nonilfenolo dietossilato	mg/kg ss	
Idrocarburi (C10+C40)	mg/kg ss	≤ 1.000
Salmonelle	MPN/g ss	<100
Coliformi fecali	MPN/g ss	<10.000
Carbonio organico	% ss	>20
Azoto totale	% ss	>1,5
Fosforo totale	% ss	>0,4

Tabella 2 – Metodi per le analisi

Parametro	Unità di misura	Valore limite su prodotto del trattamento del fango
pH		$5,5 < \text{pH} \leq 10$
Arsenico	mg/kg ss	≤ 10
Cadmio	mg/kg ss	≤ 20
Cromo totale	mg/kg ss	≤ 750
Mercurio	mg/kg ss	≤ 10
Nichel	mg/kg ss	≤ 300
Piombo	mg/kg ss	≤ 750

Rame	mg/kg ss	≤1.000	
Zinco	mg/kg ss	≤2500	
Acenafte	mg/kg ss	Σ<6	
Benzo[a]antracene	mg/kg ss		
Benzo[b]fluorantene	mg/kg ss		
Benzo[j]fluorantene	mg/kg ss		
Benzo[k]fluorantene	mg/kg ss		
Benzo[a]pirene	mg/kg ss		
Benzo[e]pirene	mg/kg ss		
Benzo[j,l,i]perilene	mg/kg ss		
Crisene	mg/kg ss		
Dibenzo[a,h]antracene	mg/kg ss		
Indeno[1,2,3-c,d]pirene	mg/kg ss		
Fenantrene	mg/kg ss		
Fluorene	mg/kg ss		
Fluorantene	mg/kg ss		
Pirene	mg/kg ss		
PCB-28	mg/kg ss		Σ<0,8
PCB-52			
PCB-77			
PCB-81			
PCB-95			
PCB-99			
PCB-101			
PCB-105			
PCB-110			
PCB-114			
PCB-118			
PCB-123			
PCB-126			
PCB-128			
PCB-138			
PCB-146			
PCB-149			
PCB-151			
PCB-153			
PCB-156			
PCB-157			
PCB-167			
PCB-169			
PCB-170			
PCB-177			
PCB-180			
PCB-183			
PCB-187			
PCB-189			
PCDD/PCDF	ng TEQ/kg ss	<50	
AOX Lindano	mg/kg ss	Σ<500	
AOX Endosulfan			
AOX Tricloroetilene			

AOX Tetracloroetilene		
AOX Clorobenzeni		
DEHP Bis(2-etilesil)ftalato	mg/kg ss	<100
Nonilfenolo	mg/kg ss	$\Sigma < 50$
Nonilfenolo monoetossilato	mg/kg ss	
Nonilfenolo dietossilato	mg/kg ss	
Idrocarburi (C10÷C40)	mg/kg ss	≤ 1.000
Salmonelle	MPN/g ss	<100
Coliformi fecali	MPN/g ss	<10.000
Carbonio organico	% ss	>20
Azoto totale	% ss	>1,5
Fosforo totale	% ss	>0,4

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze

Emendamento

Articolo 41

Al comma 1, dopo le parole: "continuano a valere," sono inserite le seguenti: "per un periodo non superiore a sei mesi, durante il quale il Governo provvederà a legiferare in maniera organica ed adeguata sul tema,".

DE BONIS	De Bonis
FATTORI	Fattori
AGOSTINELLI	Agostinelli
CIAMPOLILLO	Ciampolillo
AUDDINO	Auddino
NATURALE	Naturale
TRENTACOSTE	Trentacoste
GRANATO	Granato
MARILOTTI	Marilotti
RICCIARDI	Ricciardi
ANGRISANI	Angrisani
DE FALCO	De Falco
ROMAGNOLI	Romagnoli

AS 909

Emendamento

ART. 41

Al primo periodo, dopo i termini (C10-C40) inserire le parole "eccetto tutti gli idrocarburi con almeno un anello aromatico".

Conseguentemente, sopprimere dalla parola "per" fino alla fine del periodo e sostituire con *le seguenti*.

Per le seguenti categorie di composti:

idrocarburi con almeno un anello aromatico (IPA e benzene)

Policlorodibenzodiossine (PCDD)

Policlorodibenzofurani (PCDF)

Policlorobifenili (PCB)

Toluene

Berillio

Arsenico

Cromo totale

Cromo VI

I limiti per l'utilizzo in agricoltura sono fissati a zero

Martelli



Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze

Emendamento

Articolo 41

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, ^{sostituirle} le parole: " ≤ 1.000 (mg/kg tal quale)" ^{con} ~~sono sostituite dalle seguenti~~: " ≤ 50 (mg/kg sostanza secca)".

Conseguentemente, al secondo periodo, ^{MATTM} le parole: "il limite di 1000 mg/kg tal quale" ^{con} ~~sono sostituite dalle seguenti~~: "il limite di 50 mg/kg sostanza secca";

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il MATTM incarica un Ente Pubblico di Ricerca altamente qualificato della messa a punto di un nuovo metodo analitico ufficiale, specifico per gli idrocarburi di origine minerale C10 - C40, nonché di uno studio sulle concentrazioni di tali composti riscontrabili con il nuovo metodo in campioni rappresentativi delle realtà nazionali.".

- DE BONIS *De Bonis*
- FATTORI *Fattori*
- AGOSTINELLI *Agostinelli*
- CIAMPOLILLO *Ciampolillo*
- AUDDINO *Auddino*
- NATURALE *Naturale*
- TRENTACOSTE *Trentacoste*
- GRANATO *Granato*
- MARILOTTI *Marilotti*
- RICCIARDI *Ricciardi*
- ANGRISANI *Angrisani*
- DE FALCO *De Falco*
- ROMAGNOLI *Romagnoli*

4.1.11

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze

Emendamento

Articolo 41

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1, le parole: "≤1.000 (mg/kg tal quale)" sono sostituite dalle seguenti: "≤500 (mg/kg sostanza secca)".*

Conseguentemente, al secondo periodo, le parole: "il limite di 1000 mg/kg tal quale" sono sostituite dalle seguenti: "il limite di 500 mg/kg sostanza secca";

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il MATTM incarica un Ente Pubblico di Ricerca altamente qualificato della messa a punto di un nuovo metodo analitico ufficiale, specifico per gli idrocarburi di origine minerale C10 - C40, nonché di uno studio sulle concentrazioni di tali composti riscontrabili con il nuovo metodo in campioni rappresentativi delle realtà nazionali."*

DE BONIS	<i>De Bonis</i>
FATTORI	<i>Fattori</i>
AGOSTINELLI	<i>Agostinelli</i>
CIAMPOLILLO	<i>Ciampolillo</i>
AUDDINO	<i>Auddino</i>
TRENTACOSTE	<i>Trentacoste</i>
GRANATO	<i>Granato</i>
MARILOTTI	<i>Mariotti</i>
RICCIARDI	<i>Ricciardi</i>
ANGRISANI	<i>Angrisani</i>
DE FALCO	<i>De Falco</i>
ROMAGNOLI	<i>Romagnoli</i>

AS 909

Emendamento

Articolo 41

LOREFICE

Giuseppe Smerco

Al comma 1, ovunque ricorra, sostituire le parole "tal quale" con le seguenti: "sostanza secca (SS)"

505

41.13

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze

Emendamento

Articolo 41

BASTARE
Al comma 1, le parole: "PCDD/PCDF + PCB DL ≤ 25 (ng WHO-TEQ/kg SS)" *con* ~~sono sostituite dalle~~ seguenti: "PCDD/PCDF + PCB DL ≤ 1 (ng WHO-TEQ/kg SS)".

DE BONIS

De Bonis

FATTORI

Fattori

AGOSTINELLI

Agostinelli

CIAMPOLILLO

Ciampolillo

AUDDINO

Auddino

TRENTACOSTE

Trentacoste

GRANATO

Granato

MARILOTTI

Marilotti

RICCIARDI

Ricciardi

ANGRISANI

Angrisani

DE FALCO

De Falco

ROMAGNOLI

Romagnoli

AS 909

Emendamento

ART. 41

~~DE PETRIS~~, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le concentrazioni massime dei metalli pesanti di cui all'allegato I B del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 vengono così modificate: Cadmio 5 (mg/kg SS), mercurio 3 (mg/kg SS), nichel 150 (mg/kg SS), piombo 200 (mg/kgSS), rame 600 (mg/kg SS) zinco 1700 (mg/kg SS).

507

A.S. 909

Emendamento

Art. 41

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: << 1-bis. Entro il 31 gennaio 2019 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è tenuto ad adottare una nuova disciplina in materia di utilizzazione dei fanghi, anche modificando la disciplina stabilita dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di conferimento in discarica previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 4), della direttiva UE 2018/850.>>

FERRAZZI, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MESSINA, MIRABELLI, SUDANO,
TARICCO



909

41.16

AS 909

Emendamento

Articolo 41

LOREFICE

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

“2. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con proprio decreto delinea i limiti delle sostanze inquinanti presenti nel prodotto dei fanghi di depurazione utilizzati in agricoltura, tenuto conto dello stato dell’arte e delle conoscenze in materia di salute e delle tecnologie disponibili.”

EMENDAMENTO

Art. 41

PAPATHEU



Aggiungere il comma seguente: "2. Il Governo è delegato ad approvare, entro 90 giorni, una disciplina di riordino e aggiornamento del D.Lgs. 1992/99 che contempli la revisione delle soglie di concentrazione vigenti per la presenza di contaminanti nei fanghi ai fini del giudizio di idoneità all'impiego in agricoltura, e la individuazione di soglie per i composti e le classi di composti attualmente non considerati, incluse le sostanze perfluoroalchiliche (PFAS). Il provvedimento dovrà anche revisionare la normativa che prevede la cessazione della qualifica di rifiuto per i fanghi avviati a trattamento chimico di stabilizzazione con trasformazione in gessi di defecazione per uso agricolo."



A.S. 909

EMENDAMENTO

Art. 41

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

ART. 41-bis.

1. All'articolo 184-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Per ciascuna tipologia di rifiuto, fino alla data di entrata in vigore del relativo decreto di cui al comma 2, i criteri specifici di cui al comma 1 possono essere stabiliti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano per il singolo caso, nel rispetto delle condizioni ivi indicate, tramite autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, nonché ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. Restano ferme le autorizzazioni già rilasciate, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi degli articoli 208, 209, 211, nonché ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove conformi alle condizioni di cui al comma 1».”


NASTRI

MAFFONI

RUSPANDINI

41.0.7

517

Emendamento

Articolo 41

GALLONE



Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art.41-bis (Disposizioni urgenti sul riciclo dei rifiuti)

1. Per ciascuna tipologia di rifiuto, fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 184-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, i criteri specifici di cui al medesimo comma possano essere stabiliti caso per caso, nel rispetto delle condizioni indicate al comma 1, in sede di autorizzazione ambientale da parte delle Regioni o delle Province su delega delle Regioni, facendo salve le autorizzazioni già rilasciate, ove conformi alle condizioni di cui al medesimo comma 1.



41.0.2

AS 909

Emendamento

ART. 42

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI



Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 42 ~~1~~ ^{bis}

(Verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici adibiti ad uso scolastico).

1. All'esito delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici adibiti ad uso scolastico effettuate ai sensi dell'articolo 20-*bis* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca rende accessibili alle Regioni le schede relative alle verifiche e agli indici di rischio sismico degli edifici controllati.

2. Le Regioni, anche avvalendosi del supporto delle *task force* regionali presso l'Agenzia per la coesione territoriale e sentiti gli enti locali interessati, stabiliscono, sulla base di parametri adottati in sede di Conferenza Unificata, gli interventi prioritari, dandone comunicazione agli enti proprietari e definendo i tempi massimi per i relativi interventi.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono inseriti nella programmazione triennale nazionale per l'edilizia scolastica in fase di aggiornamento annuale, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ovvero possono essere finanziati nell'ambito degli interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici ricadenti in aree interessate da eventi sismici, calamitosi ed eccezionali ovvero legati ad altre motivate esigenze al fine di consentire il diritto allo studio, il regolare svolgimento dell'attività didattica e la sicurezza delle strutture, nei limiti delle risorse annualmente disponibili.

4. L'inserimento in programmazione, ovvero il finanziamento come previsto dal comma 3, esime gli enti proprietari dall'assumere provvedimenti d'urgenza, ove questi non siano espressamente richiesti dalle verifiche di vulnerabilità o dalle *task force* regionali.

5. All'attuazione della disposizione di cui al comma 2, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

42.0.1

Emendamento

Articolo 42-bis

GALLONE



Dopo l'articolo 42-bis, aggiungere il seguente:

Articolo 42-ter

(Verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici adibiti ad uso scolastico).

1. All'esito delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici adibiti ad uso scolastico effettuate ai sensi dell'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca rende accessibili alle Regioni le schede relative alle verifiche e agli indici di rischio sismico degli edifici controllati.
2. Le Regioni, anche avvalendosi del supporto delle *task force* regionali presso l'Agenzia per la coesione territoriale e sentiti gli enti locali interessati, stabiliscono, sulla base di parametri adottati in sede di Conferenza Unificata, gli interventi prioritari, dandone comunicazione agli enti proprietari e definendo i tempi massimi per i relativi interventi.
3. Gli interventi di cui al comma 2 sono inseriti nella programmazione triennale nazionale per l'edilizia scolastica in fase di aggiornamento annuale, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ovvero possono essere finanziati nell'ambito degli interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici ricadenti in aree interessate da eventi sismici, calamitosi ed eccezionali ovvero legati ad altre motivate esigenze al fine di consentire il diritto allo studio, il regolare svolgimento dell'attività didattica e la sicurezza delle strutture, nei limiti delle risorse annualmente disponibili.
4. L'inserimento in programmazione, ovvero il finanziamento come previsto dal comma 3, esime gli enti proprietari dall'assumere provvedimenti d'urgenza, ove questi non siano espressamente richiesti dalle verifiche di vulnerabilità o dalle *task force* regionali.
5. All'attuazione della disposizione di cui al comma 2, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nota - Verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici adibiti ad uso scolastico



42-bis.0.1

A.S. 909

Emendamento

Art. 42-bis

Dopo l'articolo 42-bis, aggiungere il seguente:


ART. 42-ter.

(Misure per incentivare interventi di valutazione sulla staticità degli edifici e prevenzione del rischio sismico).

1. Al fine di incentivare interventi di valutazione e prevenzione del rischio sismico, all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-*septies* è inserito il seguente:

«1-*octies*. Le detrazioni fiscali di cui al presente articolo sono applicabili anche per le spese documentate sostenute per l'accertamento della classificazione del rischio sismico delle costruzioni allo stato di fatto, da cui risulti la idoneità sismica e la non necessità di interventi, effettuato secondo le modalità previste dagli allegati e "A" e "B" al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017 n. 58, a cura di un tecnico abilitato, che attesta l'attività svolta e la idoneità sismica senza necessità di interventi. Non si applica l'articolo 3 del citato decreto n. 58 del 2017. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo, rispettivamente, non superiore a 10.000 euro per le classificazioni di rischio sismico attestate con "metodo convenzionale" e non superiore a 3.000 euro per quelle attestate con "metodo semplificato"».

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.



FERRAZZI, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MESSINA, MIRABELLI, SUDANO,
TARICCO

42-bis.0.2

S 909

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze

Emendamento

Articolo 43

Stralciare l'articolo.

DE BONIS

De Bonis

43.1

S 909

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze

Emendamento

Articolo 43

Sopprimere l'articolo.

DE BONIS



43.2

517

EMENDAMENTO

Articolo 43-bis

BIASOTTI, BERUTTI, MALLEGGI



Al comma 1, sostituire le parole "Per gli anni 2020 e" con le seguenti: "Con decorrenza dall'autorizzazione del trattamento di cui all'articolo 44 e fino al".

Conseguentemente:

al medesimo comma, sostituire le parole "16 milioni di euro per ciascuno degli anni" con le seguenti: "3 milioni di euro per l'anno 2018 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, "

al comma 2, primo periodo, sostituire le parole "16 milioni di euro per ciascuno degli anni" con le seguenti: "3 milioni di euro per l'anno 2018 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019,".



43 bis. 1

AS 909

Emendamento

ART. 44

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI

DP

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e della Regione interessata aggiungere le seguenti: nonché delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

44.1

519

AS 909

Emendamento

ART. 44

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, MARTELLI



Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Il trattamento di integrazione salariale di cui al comma 1 è concesso, con medesima durata massima e con medesime modalità, nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria effettuati nel periodo intercorrente tra il 1° giugno 2018 e la data di entrata in vigore della presente legge. La misura di integrazione salariale decorre dalla data di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria.

1-ter. Per i lavoratori licenziati al termine del periodo di integrazione salariale di cui al comma *1-bis*, le aziende possono richiedere il rimborso alla Cassa integrazione guadagni dell'indennità di anzianità, corrisposta agli interessati, limitatamente alla quota maturata durante il predetto periodo.

1-quater. Per i soli casi di cui al comma *1-bis*, è riconosciuta, a domanda, l'esenzione dal versamento della somma di cui all'articolo 2, comma 31, della legge n. 92 del 2012.

1-quinquies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi *1-bis*, *1-ter* e *1-quater* quantificati in 18 milioni di euro per il 2018 e 32 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18 comma 1, lettera *a*) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

46.2

520


A.S. 909

Emendamento

Art. 44

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di garantire il completamento dei piani occupazionali delle imprese e la salvaguardia occupazionale dei lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa, riconosciuta entro il 30 novembre 2017 ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le disposizioni concernenti la concessione di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria cui agli articoli 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo n. 148 del 2015 e 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono prorogate per l'anno 2019. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, quantificato in 150 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, le regioni richiedono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'assegnazione delle risorse necessarie in relazione alle proprie esigenze. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse sono proporzionalmente ripartite tra le regioni in base alle richieste, entro il limite massimo complessivo di spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2019. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e trasmette relazioni semestrali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.



FERRAZZI, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

44.3

A.S. 909

Emendamento

Art. 44

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Allo scopo di garantire il completamento dei piani industriali relativi a casi di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale che comportino notevoli ricadute occupazionali, tali da condizionare le possibilità di sviluppo economico territoriale, le disposizioni di cui all'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in materia di prosecuzione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale, sono prorogate per l'anno 2019, entro il limite di spesa di 90 milioni di euro. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

FERRAZZI, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MESSINA, MIRABELLI, SUDANO



444

A.S. 909

Emendamento

Art. 44

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e 1, comma 1167, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono prorogate per l'anno 2019, nel limite di spesa di 24 milioni. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Ai fini dell'erogazione del beneficio di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico presenta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione nella quale sono riportati l'onere previsto, il periodo di copertura, i beneficiari e il raggiungimento degli obiettivi.

FERRAZZI, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MESSINA, MIRABELLI, SUDANO



44.5

A.S. 909

Emendamento

Art. 44-ter

Al comma 1, capoverso ART. 2-bis, sostituire le parole: dei professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali ad essi afferenti con le seguenti: dei soggetti di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

FERRAZZI, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MESSINA, MIRABELLI, SUDANO



46 Ter. 1

524